

Allegato A al Decreto n. del dicembre 2022

REGIONE LOMBARDIA

PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027

ASSE 1 - "UN'EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE"

OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 "Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate"

AZIONE 1.1.1. "Sostegno agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione"

BANDO RICERCA & INNOVA

Promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione finalizzati all'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative, realizzati da PMI lombarde al fine di consolidare e rafforzare le ricadute positive sul sistema competitivo di Regione Lombardia

INDICE

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE	4
A.1 FINALITÀ E OBIETTIVI.....	4
A.2 RIFERIMENTI NORMATIVI	4
<i>Riferimenti normativi europei</i>	<i>4</i>
<i>Riferimenti normativi nazionali</i>	<i>5</i>
<i>Riferimenti normativi regionali.....</i>	<i>5</i>
A.3 SOGGETTI BENEFICIARI.....	7
A.4 SOGGETTO GESTORE.....	8
A.5 DOTAZIONE FINANZIARIA.....	8
B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	8
B.1 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE	8
<i>B.1.a Fonte di finanziamento</i>	<i>8</i>
<i>B.1.b Entità e forma dell'Agevolazione.....</i>	<i>8</i>
<i>B.1.c Regime di aiuto.....</i>	<i>10</i>
B.2 PROGETTI FINANZIABILI	11
<i>B.2.a Caratteristiche dei Progetti</i>	<i>11</i>
<i>B.2.b Durata dei Progetti.....</i>	<i>13</i>
B.3 SPESE AMMISSIBILI E SOGLIE MINIME E MASSIME DI AMMISSIBILITÀ.....	14
C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO	15
C.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	15
C.2 TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE.....	18
C.3 ISTRUTTORIA.....	18
<i>C.3.a Modalità e tempi del procedimento.....</i>	<i>18</i>
<i>C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande</i>	<i>19</i>
<i>C.3.c Valutazione delle domande.....</i>	<i>19</i>
<i>C.3.d Definizione del quadro cauzionale</i>	<i>23</i>
<i>C.3.e Integrazione documentale</i>	<i>25</i>
<i>C.3.f Concessione dell'Agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria</i>	<i>26</i>
C.4 MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	26
<i>C.4.a Adempimenti post concessione</i>	<i>26</i>
<i>C.4.b Erogazione dell'Agevolazione</i>	<i>27</i>
<i>C.4.c Caratteristiche della fase di rendicontazione.....</i>	<i>29</i>
<i>C.4.d Rideterminazione delle Agevolazioni</i>	<i>31</i>
D. DISPOSIZIONI FINALI.....	32
D.1 OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI.....	32
<i>D.1.a Obblighi generali dei Soggetti beneficiari.....</i>	<i>32</i>

<i>D.1.b</i>	<i>Obblighi informativi dei Soggetti Beneficiari</i>	33
<i>D.1.c</i>	<i>Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa</i>	33
D.2	DECADENZE, REVOCHE, RINUNCE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	34
<i>D.2.a</i>	<i>Rinuncia</i>	34
<i>D.2.b</i>	<i>Risoluzione del contratto di Intervento Finanziario</i>	34
<i>D.2.c</i>	<i>Decadenza</i>	35
<i>D.2.d</i>	<i>Recupero delle somme erogate</i>	36
D.3	VARIAZIONI E PROROGHE DEI TERMINI.....	36
D.4	ISPEZIONI E CONTROLLI	38
D.5	MONITORAGGIO DEI RISULTATI.....	38
D.6	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	38
D.7	TRATTAMENTO DATI PERSONALI	39
D.8	PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI	39
D.9	DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI	42
D.10	CLAUSOLA ANTITRUFFA.....	42
D.11	DEFINIZIONI E GLOSSARIO.....	42
D.12	RIEPILOGO DATE E TERMINI TEMPORALI.....	46
D.13	ALLEGATI	47
	<i>ALLEGATO D.13.a - Priorità S3 che concorrono agli obiettivi del New Green Deal Europeo</i>	47
	<i>ALLEGATO D.13.b - Informativa per il trattamento dei dati personali</i>	50
	<i>ALLEGATO D.13.c - Firma Digitale o Elettronica</i>	53
	<i>ALLEGATO D.13.d – Istruzioni antimafia</i>	54

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

1. Ricerca & Innova è una misura di Regione Lombardia attivata nell'ambito dell'Azione 1.1.1. "Sostegno agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione", Obiettivo specifico 1.1 "Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate" dell'Asse 1 "Un'Europa più competitiva e intelligente" del Programma Regionale FESR 2021-2027 di Regione Lombardia.
2. La Giunta di Regione Lombardia, con Deliberazione n. XI/7151 del 17 ottobre 2022, ha approvato gli elementi essenziali della misura, finalizzata a sostenere gli investimenti in ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione di processo (anche digitale) da parte delle PMI lombarde al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e digitale delle imprese attraverso la progettazione, la sperimentazione e l'adozione di innovazioni (di prodotto e/o di processo) dei processi produttivi aziendali nelle aree strategiche di Regione Lombardia, in grado di mantenere e migliorare la competitività del tessuto imprenditoriale lombardo.
3. I progetti di ricerca, sviluppo e innovazione devono essere afferenti alle macrotematiche della Strategia di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l'Innovazione di Regione Lombardia – S3 2021-2027 di cui alla D.G.R. n. XI/4155 del 30 dicembre 2020, aggiornata con successiva D.G.R. n. 5688 del 15 dicembre 2021 "Approvazione dei Programmi di Lavoro Ricerca e Innovazione 2022-2023 e del primo Aggiornamento della Strategia di Specializzazione Intelligente S3 2021-2027 di Regione Lombardia".

A.2 Riferimenti normativi

Riferimenti normativi europei

- a) Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.C 326 del 26 ottobre 2012;
- b) il Regolamento (UE) n. 2020/2093 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- c) il Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che stabilisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e in particolare l'art.9 "Addizionalità e finanziamento complementare";
- d) il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di Coesione, al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e le regole applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- e) il Regolamento (UE) n. 2021/1058 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- f) il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i., che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (GBER).

Riferimenti normativi nazionali

- a) il Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 “Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa” (“Legge Fallimentare”) e s.m.i.;
- b) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972 “Disciplina dell'imposta di bollo”;
- c) la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) aggiornata, da ultimo, dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 104;
- d) il Decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59” (GU n.99 del 30-4-1998);
- e) il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;
- f) il Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 “Codice dell'amministrazione digitale”;
- g) il Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”;
- h) il Decreto legislativo n.159 del 6 settembre 2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.” e s.m.i.;
- i) il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- j) il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017, “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni”;
- k) la Legge n. 124 del 4 agosto 2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;
- l) la Circolare del Dipartimento RGS n. 33 del 31 dicembre 2021 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;
- m) l'Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e che rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna regione è chiamata a declinare i propri Programmi.

Riferimenti normativi regionali

- a) la D.G.R. n. 1770 del 24 maggio 2011 avente ad oggetto “Linee Guida sulle modalità di acquisizione, gestione, conservazioni e controllo delle garanzie fideiussorie, ai sensi della Legge regionale 23 dicembre 2010, n.19, articolo 5, comma 1 B);

- b) la Legge regionale n.1 del 1° febbraio 2012, “Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria”;
- c) La D.G.R. n. 1015 del 5 dicembre 2013 che approva la Strategia regionale di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l’Innovazione – S3 di Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2014-2020, declinata dal punto di vista operativo con le DGR n. 2472/2014, n. 3336/2015, n. 5843/2016, n. 6814/2017 e n. 2695/2019 ed in ultimo aggiornata, in vista della programmazione 2021-2027, con la D.G.R. n. 4155 del 30 dicembre 2020 e con la D.G.R. n. 5688 del 15 dicembre 2021, quest’ultima avente ad oggetto “Approvazione dei Programmi di Lavoro Ricerca e Innovazione 2022-2023 e del primo Aggiornamento della Strategia di Specializzazione Intelligente S3 2021-2027 di Regione Lombardia”;
- d) l’art.2 co. 2 della l.r. n.11 del 19 febbraio 2014 emendato dall’art. 11 della l.r. n.37 del 28 dicembre 2017 (Collegato 2018) in merito alla determinazione delle garanzie fideiussorie;
- e) la D.G.R. n. 4664 del 23 dicembre 2015 e s.m.i. avente ad oggetto “Semplificazione in materia di costi POR FESR 2014-2020: approvazione delle tabelle standard dei costi unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione”;
- f) la Legge regionale n. 29 del 23 novembre 2016 “Lombardia è ricerca e innovazione” che reca disposizioni volte a potenziare l’investimento regionale in materia, al fine di favorire la competitività del sistema economico-produttivo, l’innovazione e lo sviluppo di tecnologie, anche digitali, per elevare il benessere delle persone e delle società, il trasferimento tecnologico e la valorizzazione dei brevetti e della proprietà intellettuale;
- g) la Legge regionale n.20 del 30 settembre 2020 “Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo” con particolare riferimento all’art. 10 bis “Modifiche alla l.r. 1/2012”;
- h) la Legge regionale n. 9 del 20 maggio 2022 (Legge di semplificazione 2022), che all’art. 7 prevede la costituzione del Fondo “Ricerca & Innova”;
- i) la D.G.R. n. 6884 del 5 settembre 2022 di presa d’atto dell’approvazione da parte della Commissione Europea del Programma Fondo Regionale Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia approvato con Decisione di esecuzione C(2022) 5671 il 01 agosto 2022 (di seguito per brevità, “il Programma Regionale” o “il Programma Regionale 2021-2027”, “PR 2021-2027”) e di contestuale approvazione dei documenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027;
- j) la D.G.R. n. 7151 del 17 ottobre 2022 avente ad oggetto “Attivazione del Fondo “Ricerca & Innova” istituito con Legge regionale n.9 del 20 maggio 2022 “Approvazione degli elementi essenziali della misura “Ricerca & Innova” a valere sull’azione 1.1.1. “Sostegno agli Investimenti in Ricerca, Sviluppo e Innovazione del PR FESR Lombardia 2021-2027 e contestuale aggiornamento del Prospetto di Raccordo 2021-2027 di Finlombarda S.p.A”;
- k) la Comunicazione alla UE registrata il 25 ottobre 2022 con n. SA.104688 del regime di esenzione di cui alla D.G.R. n. 7151/2022 ai sensi del Regolamento (UE) n.651/2014 e s.m.i.:
- l) la D.G.R. n. 7269 del 7 novembre 2022 che approva “l’Aggiornamento della Metodologia per l’assegnazione del Credit Scoring alle imprese che richiedono agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale a rimborso, ai sensi dell’art. 2, comma 2 della Legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 in sostituzione della D.G.R. 22 marzo 2021, n. XI/4456”;

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Regione Lombardia si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

A.3 Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando, le PMI come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.:

- a) già costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese con almeno due bilanci depositati (oppure due dichiarazioni fiscali presentate per i soggetti non tenuti al deposito del bilancio) alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle Imprese;
- b) che abbiano sede operativa attiva in Lombardia alla data di presentazione della domanda o che intendano costituire una sede operativa attiva in Lombardia entro la stipula del contratto di Intervento Finanziario, presso la quale realizzare le attività di Progetto di cui al successivo articolo B.2.a; le spese non sostenute nella sede operativa dichiarata non saranno ammesse all'Intervento Finanziario.

2. Il requisito della dimensione di impresa (PMI) deve essere mantenuto sino alla data di concessione dell'Intervento Finanziario.

3. Sono esclusi dall'Intervento Finanziario i soggetti che:

- a) siano attivi nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art.7 paragrafo 1 lettera c) del Regolamento (UE) n.2021/1058, ossia operanti in tutti i settori corrispondenti ai codici primari o prevalenti ricompresi nella sezione C (codice 12) e nella sezione G (codici 46.35, 46.39.20, 46.21.21, 47.26) della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007;
- b) siano attivi nei settori esclusi di cui all'art.1 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.;
- c) rientrino, a livello di codice primario, nella sezione A della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007;
- d) siano imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18 del Regolamento (UE) n.651/2014 e s.m.i.;
- e) non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'art.31 del D.L. n.69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), pena la non ammissibilità alla presente iniziativa (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità);
- f) non siano in regola con la normativa antimafia vigente, ove applicabile.

4. Gli Interventi Finanziari non sono erogati ai Soggetti beneficiari che non rispettano, entro e non oltre la stipula del contratto di Intervento Finanziario di cui al successivo art. C.4.a, il requisito della sede operativa attiva sul territorio regionale.

5. Non è ammessa la presentazione da parte dello stesso soggetto richiedente (identificato da univoco codice fiscale) di più domande di partecipazione ancorché riferite a diverse macrotematiche identificate nell'ambito della Strategia di Specializzazione intelligente per la ricerca (S3). Ogni richiedente può presentare, una volta approvato esito della domanda in istruttoria, successive domande di partecipazione al presente bando, a condizione che, relativamente agli Interventi Finanziari in essere a valere su precedenti domande, sia stata pagata almeno la prima rata di ammortamento della quota di Agevolazione concessa a titolo di Finanziamento ed i Progetti siano stati totalmente realizzati e sia stato erogato il saldo dell'Intervento Finanziario.

A.4 Soggetto Gestore

1. Finlombarda S.p.A svolge per conto di Regione Lombardia la funzione di Soggetto Gestore, sulla base di uno specifico Accordo di Finanziamento sottoscritto con la Direzione Generale di riferimento in raccordo con l'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027, per l'attuazione della misura e l'erogazione e la gestione degli Interventi Finanziari di cui al presente bando.

A.5 Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria del bando è pari a Euro 27.197.000,00 (ventisettemilionicentonovantasettemila/00) comprensiva degli oneri di gestione del Fondo Ricerca & Innova, in base a quanto previsto dalla D.G.R. n. 7151 del 17 ottobre 2022. La dotazione potrà essere aumentata, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse.

2. All'esaurimento della dotazione finanziaria, sarà consentita la presentazione di ulteriori domande sino al raggiungimento della percentuale massima del 30% dell'importo della dotazione originaria, senza alcun impegno finanziario da parte di Regione Lombardia. Tali domande saranno collocate in lista di attesa ed istruite solo qualora si rendessero disponibili, in esito alle istruttorie completate, le necessarie risorse. Esaurita anche la percentuale aggiuntiva del 30%, Bandi Online impedirà la presentazione di nuove domande e Regione Lombardia provvederà con specifico provvedimento alla sospensione dello sportello, pubblicando apposito avviso.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'Agevolazione

B.1.a Fonte di finanziamento

1. Il presente bando è finanziato con risorse dell'Asse I del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, a valere su:

- a) Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) per il 40%;
- b) Risorse statali per il 42%;
- c) Risorse regionali per il 18%.

B.1.b Entità e forma dell'Agevolazione

1. L'Agevolazione (o Intervento Finanziario) prevista dal presente bando viene concessa in parte a titolo di Finanziamento agevolato e la parte residua a titolo di Contributo. L'Intervento Finanziario viene concesso ed erogato fino al 100% delle spese ammissibili nelle seguenti modalità:

- a) il 70% a titolo di Finanziamento e il restante 30% a titolo di Contributo;
- b) il 65% sotto forma di Finanziamento e il restante 35% sotto forma di Contributo per i Progetti presentati da Start Up Innovative di cui al D.L. n. 179/2012 o da PMI innovative di cui al D.L. n. 3/2015 o PMI che siano state oggetto di operazioni di investimento da parte di fondi di investimento

(quali operatori di venture capital o private equity) nei 18 mesi precedenti la presentazione della domanda di partecipazione al bando;

- c) il 60% sotto forma di Finanziamento e il restante 40% sotto forma di Contributo per i Progetti Green, intesi come le tipologie progettuali afferenti alle priorità della S3 che concorrono agli obiettivi del New Green Deal Europeo così come riportati all'allegato D.13.a del bando.

In ogni caso l'Intervento Finanziario non potrà essere superiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).

L'importo massimo della quota di Intervento Finanziario concedibile a titolo di Finanziamento deve, altresì, rispettare il vincolo previsto dalla Metodologia di Credit Scoring approvata con D.G.R. n. 7269/2022 ed eventuali s.m.i. così come riportato al successivo articolo C.3.c comma 5.

2. L'Intervento Finanziario viene concesso, nelle modalità indicate al precedente comma, nel rispetto dei seguenti limiti massimi di intensità di aiuto, espressi in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) come definito al successivo art. D.11 "Definizioni e glossario":

Intensità di aiuto (ESL) per tipologia di attività e di soggetto	Piccola Impresa	Media Impresa
<p>Ricerca Industriale: 50%</p> <p>A cui aggiungere le seguenti maggiorazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20% per le Piccole Imprese - 10 per le Medie Imprese - 15% per tutte le tipologie di imprese a condizione che i risultati del Progetto siano ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito. <p>In ogni caso l'intensità massima comprensiva di tutte le maggiorazioni ivi previste non può superare l'80%.</p>	80%	75%
<p>Sviluppo Sperimentale: 25%</p> <p>A cui aggiungere le seguenti maggiorazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20% per le Piccole Imprese - 10 per le Medie Imprese - 15% per tutte le tipologie di imprese a condizione che i risultati del Progetto siano ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito. <p>In ogni caso l'intensità massima comprensiva di tutte le maggiorazioni ivi previste non può superare il 60%.</p>	60%	50%
<p>Innovazione di processo: 50%</p>	50%	50%

Qualora la concessione dell'Intervento Finanziario comporti il superamento dei massimali sopra richiamati, l'Intervento Finanziario concedibile viene rimodulato nel rispetto dei suddetti massimali riducendo la quota a titolo di Contributo.

3. Qualora il Soggetto beneficiario non provveda a dare ampia diffusione ai risultati del Progetto ammesso ad Intervento Finanziario (attraverso ad es. conferenze, pubblicazioni e messa a disposizione di banche dati di libero accesso o software, open source o gratuito), è prevista la decadenza parziale pari alla quota del 15% dell'Agevolazione concessa a titolo di Contributo relativamente alle spese di ricerca industriale e sviluppo sperimentale conformemente a quanto previsto dall'articolo 25 punto 6 lett. b), ii del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i..

4. Il tasso nominale annuo di interesse applicato al Finanziamento è fisso ed è pari allo 0%.

5. La durata del Finanziamento agevolato è di massimo 7 anni con un periodo di preammortamento fino all'erogazione del saldo, e in ogni caso non superiore a 30 mesi, secondo quanto indicato nel piano di ammortamento allegato al contratto di Intervento Finanziario di cui all'articolo C.4.a del bando, con rate semestrali costanti posticipate al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno. A tale durata si aggiunge il preammortamento tecnico necessario per raggiungere la prima scadenza utile successiva alla data di erogazione.

6. Il quadro cauzionale applicato alla quota di Intervento Finanziario concesso a titolo di Finanziamento è determinato in funzione delle classi di rischio attribuite ai proponenti come indicato nel successivo art. C.3.d, dove sono altresì dettagliate le forme di garanzia ammissibili.

7. È facoltà del Soggetto beneficiario rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, la quota di Intervento Finanziario concesso a titolo di Finanziamento secondo le modalità definite nel contratto di Intervento Finanziario di cui al successivo art. C.4.a.

B.1.c Regime di aiuto

1. Le Agevolazioni previste dal presente bando sono concesse ed erogate nel rispetto dei principi imposti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. ed in particolare da:

- a) gli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 3 (condizioni per l'esenzione), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 7 (intensità di aiuto e costi ammissibili), art. 8 (cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 10 (revoca del beneficio dell'esenzione per categoria), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo);
- b) la sezione dedicata alla categoria in esenzione degli "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo", di cui all'articolo 25, comma 2 lettere b) e c), comma 3, lettere a), b), d) ed e), comma 5 lettere b) e c) e comma 6 lettere a) e b) ii;
- c) la sezione dedicata alla categoria in esenzione degli "Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione", di cui all'articolo 29, comma 3 lettere a), b), c), d), e comma 4.

2. Gli Interventi Finanziari previsti dal presente bando sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis" nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalle rispettive regolamentazioni di riferimento.

3. Ai sensi della circolare del Dipartimento RGS n. 33 del 31/12/2022 e dell'art. 9 Regolamento (UE) n. 2021/2041, per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo e nel rispetto delle disposizioni di cumulo non superando pertanto il 100% del costo dell'investimento.

4. Nel rispetto dell'articolo 1 comma 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., la misura Ricerca & Innova non limita la possibilità per i beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.

5. Gli Interventi Finanziari di cui al presente bando sono concessi nel rispetto degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) di cui al Decreto n. 115/2017.

B.2 Progetti finanziabili

B.2.a Caratteristiche dei Progetti

1. Sono ammissibili all'Intervento Finanziario di cui al presente bando, nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. richiamati ai precedenti articoli B.1.b e B.1.c, i Progetti che comportino attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e di innovazione di processo, come definiti all'articolo D.11 "Definizioni e glossario" del presente bando.

2. Nello specifico, sono ammissibili Progetti di:

- ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione di processo (nell'ambito dei quali possono essere ricomprese anche attività di innovazione e/o trasformazione digitale quali - ad esempio - advanced manufacturing solutions, additive manufacturing, realtà aumentata, simulation, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data);
- ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
- ricerca industriale e innovazione di processo;
- sviluppo sperimentale e innovazione di processo;
- sola ricerca industriale;
- solo sviluppo sperimentale.

Non sono ammessi all'Intervento Finanziario, Progetti di sola innovazione di processo.

3. Ciascun Progetto deve fare riferimento ad una delle 27 macrotematiche (declinate in 92 priorità) rilette in coerenza con gli 8 ecosistemi dell'innovazione, identificati dalla "Strategia di Specializzazione intelligente per la ricerca e l'innovazione (S3)".

Lo schema sotto riportato rappresenta la matrice di incrocio tra macrotematiche ed ecosistemi dell'innovazione, dove i punti di incrocio sono dati dalle priorità:

cod	Macrotematica	Ecosistemi							
		Connettività e informazione	Cultura e conoscenza	Manifattura avanzata	Nutrizione	Salute e Life Science	Smart Mobility & Architecture	Sostenibilità	Sviluppo sociale
MT01	Rimanere in buona salute in una società in rapido cambiamento								
MT02	Affrontare le malattie e ridurre il carico delle malattie								
MT03	Garantire l'accesso a un'assistenza sanitaria innovativa, sostenibile e di alta qualità								
MT04	Liberare il pieno potenziale di nuovi strumenti, tecnologie e soluzioni digitali per una società sana								
MT05	Mantenere un'industria della Salute innovativa, sostenibile e competitiva a livello globale								
MT06	Ricerca innovativa sul patrimonio culturale e sulle industrie culturali e creative								
MT07	Ricerca innovativa sulle trasformazioni sociali ed economiche								
MT08	Proteggere meglio le comunità e i suoi cittadini dalla criminalità e dal terrorismo								
MT09	Proteggere le infrastrutture								
MT10	Incrementare la sicurezza cibernetica								

MT11	Produzione climaticamente neutra, circolare e digitalizzata								
MT12	Incrementare l'autonomia nelle principali catene del valore strategiche per un'industria resiliente								
MT13	Incrementare lo sviluppo delle tecnologie basate sui dati e delle computing technology								
MT14	Tecnologie digitali ed emergenti per la competitività e rispondenti al Green Deal								
MT15	Sviluppo, implementazione e utilizzo di infrastrutture, servizi, applicazioni e dati globali basati sullo spazio								
MT16	Sviluppo etico e incentrato sull'uomo delle tecnologie digitali e industriali								
MT17	Sviluppo di soluzioni intersettoriali per la transizione climatica								
MT18	Approvvigionamento energetico sostenibile, sicuro e competitivo								
MT19	Uso dell'energia efficiente, sostenibile e inclusivo								
MT20	Soluzioni pulite e competitive per il trasporto								
MT21	Trasporti sicuri e resilienti e servizi di mobilità intelligente per passeggeri e merci								
MT22	Biodiversità e servizi ecosistemici								
MT23	Sistemi alimentari equi, sani e rispettosi dell'ambiente dalla produzione primaria al consumo								
MT24	Economia circolare e settori della bioeconomia								
MT25	Ambiente pulito e zero inquinamento								
MT26	Comunità rurali, costiere e urbane resilienti, inclusive, sane e verdi								
MT27	Governance innovativa, osservazioni ambientali e soluzioni digitali a sostegno del Green Deal								

4. Ciascun Progetto deve altresì:

- essere finalizzato ad incrementare il valore aggiunto innovativo a favore della singola impresa beneficiaria attraverso la progettazione, sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative (di prodotto o di processo);
- essere realizzato nell'ambito della sede operativa ubicata sul territorio lombardo dichiarata in sede di domanda di partecipazione o in fase di contrattualizzazione dell'Intervento Finanziario; a tale sede devono afferire le spese sostenute e presentate in rendicontazione finale al fine della verifica dell'ammissibilità;
- prevedere un importo di spese ammissibili non inferiore a Euro 80.000,00 (ottantamila/00);
- essere avviato successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente bando.

5. Non sono ammissibili Progetti riconducibili alle seguenti esclusioni previste dall'articolo 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058:

- lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
- gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della Direttiva 2003/87/CE;
- la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- gli investimenti in infrastrutture aeroportuali;

- e) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
- f) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;
- g) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:
 - i) la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
 - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2 punto 41 della Direttiva 2012/27/UE;
 - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2 punto 34 della Direttiva 2012/27/UE;
 - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
 - ii) gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
 - iii) gli investimenti in:
 - veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) a fini pubblici; e
 - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.

6. In ogni caso i Progetti devono soddisfare il principio DNSH (*Do Not Significant Harm*) tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale) del PR FESR 2021-2027, secondo le modalità di cui ai successivi artt. C.1, C.4.c e D.4 del presente bando.

B.2.b Durata dei Progetti

1. I Progetti ammessi all'Intervento Finanziario devono essere realizzati entro 18 mesi dalla pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione.

2. È fatta salva la possibilità di richiedere proroghe fino ad un massimo di 6 mesi aggiuntivi complessivi, che possono essere autorizzate dal Responsabile di Procedimento, a fronte di motivate richieste dei Soggetti beneficiari, nei termini ed alle condizioni indicati al successivo articolo D.3.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

1. Sono ammissibili le spese sostenute dal Soggetto beneficiario, ritenute pertinenti al Progetto presentato e direttamente imputabili alle attività di R&S&I previste nel Progetto medesimo, nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato richiamata al precedente articolo B.1.c.

2. Relativamente alle attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione di processo, le spese, ai sensi degli articoli 25 e 29 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. e degli artt. 55 e 56 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, devono essere riconducibili alle seguenti tipologie:

- a) le spese di personale, rendicontabili mediante il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi – conformemente a quanto previsto all'articolo 55 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e dall'art. 7 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. – approvate con D.G.R. n. 4664/2015, in funzione delle rispettive ore effettivamente lavorate sul Progetto, valorizzate in base al costo unitario standard orario per le imprese beneficiarie (pari a 30,58 euro); nel caso di attività inerenti la ricerca industriale lo sviluppo sperimentale le spese di personale rendicontabili devono essere relative a ricercatori, tecnici e altro personale, purché impiegati per la realizzazione del Progetto; nel caso di attività inerenti l'innovazione le spese di personale rendicontabili devono essere riferite a personale impiegato in attività di innovazione dei processi e dell'organizzazione; per ciascun addetto è possibile imputare un massimo di 1.720 ore annue (intendendo l'annualità come un periodo continuativo di 12 mesi e non necessariamente come un anno solare) nel rispetto del numero massimo di ore mensili previste dal contratto collettivo di riferimento del soggetto richiedente o eventualmente previste da altre tipologie di contratti;
- b) "altri costi" (quali costi relativi a strumentazioni ed attrezzature, i costi della ricerca contrattuale, delle conoscenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne, le spese generali supplementari e gli altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi), calcolati con tasso forfettario pari al 40% delle spese di personale facente parte del team del progetto di R&S&I ai sensi dell'art. 56 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e conformemente all'art. 7 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i..

3. Valgono, inoltre, i seguenti criteri:

- a) nell'ambito delle spese di personale di cui al precedente comma lett. a) sono esclusi i contratti di apprendistato, tirocinio e stage;
- b) le variazioni degli importi delle spese ammissibili possono essere richieste in corso di realizzazione del Progetto e accolte nei termini ed alle condizioni indicate al successivo articolo D.3;
- c) le spese devono essere riferite ad attività avviate a partire dal giorno dopo la data di presentazione della domanda; come "avvio dei lavori" si intende la data relativa alla prima ora di lavoro effettiva svolta dal personale assegnato al Progetto come risultante dai timesheet compilati e caricati a sistema in fase di rendicontazione di cui al successivo art. C.4.c;
- d) le spese, per essere ammissibili, devono essere riconducibili alla sede operativa attiva presente in Lombardia dichiarata quale sede di realizzazione del Progetto; con riferimento alle spese di personale, è ammesso anche il lavoro agile nel rispetto della normativa vigente, qualora dal cedolino o altra documentazione equipollente, atta ad attestare la sussistenza di rapporto di lavoro fra il Soggetto beneficiario ed il personale imputato, sia riscontrabile che il personale presti lavoro per la sede operativa del Soggetto beneficiario, dichiarata quale sede di realizzazione del Progetto stesso;
- e) le spese, per essere ammissibili, devono essere effettivamente sostenute a partire dal giorno successivo della data di invio informatico al protocollo da parte del soggetto richiedente della domanda ed entro il termine di realizzazione del Progetto, di cui al precedente articolo B.2.b.

4. Il dettaglio relativo alle singole voci di spesa ammissibili nonché i criteri e le regole per la rendicontazione sono dettagliati nelle “Linee guida di attuazione” disponibili sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea (<https://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ue-politica-coesione-2021-2027/bandi#>), sul sito del Soggetto Gestore (www.finlombardia.it) nonché sul sito di Open Innovation (www.openinnovation.regione.lombardia.it).

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

1. La domanda di partecipazione al bando può essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi Online all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire dalle ore 14:00 del 25 gennaio 2023.

Il bando è attuato tramite procedimento valutativo a sportello¹ e rimarrà aperto sino ad esaurimento della dotazione finanziaria di cui al precedente articolo A.5 e comunque entro e non oltre le ore 14:00 del 31 dicembre 2024.

2. Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande sono definiti all'interno di un manuale appositamente predisposto, che è disponibile all'interno del Sistema Informativo alla data di apertura del bando.

3. L'accesso a Bandi Online per la presentazione della domanda può essere effettuato esclusivamente:

- a) per i soggetti richiedenti con sede legale o operativa nello Stato italiano, tramite:
 - i. identità digitale SPID;
 - ii. Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) con PIN dispositivo;
- b) per i soggetti richiedenti residenti negli Stati esteri senza sede operativa italiana, tramite credenziali di accesso appositamente rilasciate.

4. Per i soggetti di cui al precedente comma, la persona incaricata alla compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto richiedente deve:

- a) fase di registrazione: registrarsi al fine del rilascio delle credenziali di accesso alla piattaforma Bandi Online;
- b) fase di profilazione:
 - i. compilare le informazioni anagrafiche del soggetto richiedente;
 - ii. allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e l'Atto costitutivo del soggetto richiedente, che rechi le cariche associative.

Segue una fase di validazione delle informazioni di registrazione e profilazione, che può richiedere fino a 16 ore lavorative, durante la quale non è possibile operare sulla piattaforma.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.

5. Nella domanda, il soggetto richiedente deve, tra le altre informazioni richieste, indicare nell'apposita sezione del Sistema Informativo:

¹ Conformemente all'art. 5/III del D.Lgs. 123/1998.

- a) informazioni generali relative all'impresa;
 - b) le informazioni necessarie ai fini del rilascio del Codice Unico di Progetto (CUP).
6. Al termine della compilazione della domanda su Bandi Online, il soggetto richiedente deve provvedere ad allegare la seguente documentazione appositamente compilata:
- a) scheda tecnica di Progetto, comprensiva tra l'altro di un piano di diffusione dei risultati del Progetto, secondo il format reso disponibile su Bandi Online e, qualora si preveda, negli "altri costi" di cui alla precedente lett. B.3, di acquistare nuove attrezzature e/o strumentazioni elettriche ed elettroniche ai fini della realizzazione delle attività progettuali, l'elenco di tali nuove attrezzature e strumentazioni che si intendono acquistare nell'ambito del progetto di R&S&I, e connessa dichiarazione di conformità rispetto al principio DNSH;
 - b) ove applicabile, modulo antimafia scaricato dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilato, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 159/2011 in materia antimafia;
 - c) modulo di adeguata verifica del cliente, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 231/2007, accompagnato dalla copia della carta d'identità e del codice fiscale dei soggetti ivi indicati;
 - d) modulo per il calcolo della dimensione d'impresa secondo il format reso disponibile su Bandi Online;
 - e) documentazione relativa a dati di bilancio:
 - i. per i soggetti tenuti al deposito del bilancio di esercizio (ad esempio, S.r.l., S.p.A., SAPA, SCARL, ecc...), gli ultimi due bilanci depositati alla data di presentazione della domanda e, qualora l'ultimo bilancio di esercizio sia stato chiuso ma non approvato, copia della bozza del bilancio chiuso (con dicitura "Definitivo"), ma non approvato; i bilanci, qualora depositati, saranno acquisiti direttamente dal Gestore presso il sistema camerale senza necessità di produzione e di caricamento elettronico da parte del soggetto richiedente;
 - ii. per le società di persone, le ditte individuali e le imprese non tenute al deposito di bilancio:
 - (a) ultime due situazioni economico-patrimoniali complete di scritture di rettifica e assestamento, firmate digitalmente o elettronicamente e con dicitura "definitivo";
 - (b) ultime due dichiarazioni fiscali dei redditi complete di ricevuta di presentazione;
 - f) nel caso in cui il Soggetto richiedente voglia avvalersi - qualora risultasse necessario a seguito della valutazione di cui al successivo articolo C.3.c ("Valutazione delle domande") - di una Garanzia fidejussoria da parte di una impresa sponsor di cui all'art. C.3.d ("Definizione del quadro cauzionale") comma 2 lett. c), una dichiarazione circa la disponibilità dell'impresa sponsor medesima, sottoscritta digitalmente o elettronicamente dal suo legale rappresentante, a rilasciare una Garanzia fidejussoria nell'interesse del Soggetto richiedente accompagnata da almeno due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda e dal modulo di adeguata verifica del cliente ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 231/2007, accompagnato dalla copia dei documenti di identità in corso di validità e del codice fiscale dei soggetti ivi indicati firmato digitalmente o elettronicamente dal dichiarante;
 - g) eventuale certificazione ambientale (ISO 14001, EMSA, ISO 50001, Made Green in Italy), per l'attribuzione del relativo criterio di premialità previsto nella griglia di valutazione di merito dei progetti di cui al successivo articolo C.3.c;
 - h) eventuale lettera di endorsement rilasciata da uno dei Cluster Tecnologici Lombardi, qualora il soggetto richiedente ne faccia parte, per l'attribuzione del relativo criterio di premialità previsto nella griglia di valutazione di merito dei progetti di cui al successivo articolo C.3.c;

i) eventuale documentazione attestante che la PMI sia stata oggetto di operazioni di investimento da parte di fondi di investimento (quali operatori di venture capital o private equity) nei 18 mesi precedenti la domanda di partecipazione alla presente misura.

7. Qualora la compilazione della domanda di partecipazione sia effettuata dal legale rappresentante del soggetto richiedente ma non ancora rinvenibile dal Registro delle Imprese, da un soggetto delegato per conto del legale rappresentante del soggetto richiedente o da soggetti richiedenti residenti negli Stati esteri senza sede operativa italiana al momento della presentazione della domanda, i documenti di cui al precedente comma lettere a), b) e c) devono essere sottoscritti con firma digitale o elettronica del legale rappresentante della PMI richiedente.

Qualora la domanda sia compilata direttamente dal legale rappresentante della PMI richiedente così come rinvenibile dal Registro delle Imprese tramite accesso a Bandi Online con SPID/CNS/CIE, la documentazione di cui al punto precedente non necessita di sottoscrizione.

8. Il mancato caricamento elettronico del/i documento/i di cui al precedente comma 6, lettera a), costituisce causa di inammissibilità della domanda.

Con riferimento ai documenti di cui al precedente comma 6, lett. dalla b) alla f), la mancanza o incompletezza della documentazione, non sanata entro il termine fissato dalla richiesta di chiarimenti ed integrazioni di cui al successivo articolo C.3.e, costituisce causa di inammissibilità della domanda.

Con riferimento ai documenti di cui al precedente comma 6, lett. g) e h) la mancanza o incompletezza della documentazione determina la mancata attribuzione del relativo punteggio di premialità previsto all' articolo C.3.c mentre in caso di mancanza del documento di cui al precedente comma 6 lett. i) determina la mancata assegnazione della maggiorazione della quota di Intervento Finanziario a titolo di Contributo.

9. Qualora la compilazione della domanda sia effettuata direttamente dal legale rappresentante della PMI richiedente così come rinvenibile dal Registro delle Imprese tramite accesso a Bandi Online con SPID/CNS/CIE, a seguito del caricamento dei documenti di cui al precedente comma 6, il richiedente deve scaricare, tramite l'apposita funzionalità, il modulo di adesione generato automaticamente dal sistema che viene archiviato nel fascicolo di Progetto.

Qualora la compilazione della domanda sia effettuata dal legale rappresentante del soggetto richiedente ma non ancora rinvenibile dal Registro delle Imprese, da un soggetto delegato per conto del legale rappresentante del soggetto richiedente o da soggetti richiedenti residenti negli Stati esteri senza sede operativa italiana, a seguito del caricamento dei documenti di cui al precedente comma 6, il richiedente deve scaricare, tramite l'apposita funzionalità, il modulo di adesione generato automaticamente dal sistema, e ri-allegarlo su Bandi Online previa sottoscrizione con firma digitale o elettronica da parte del rappresentante legale del soggetto richiedente.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto Regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata, aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

10. La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro - ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.

A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente deve procedere all'assolvimento del pagamento della marca da bollo virtuale accedendo al sistema di pagamenti elettronici "pagoPA" dall'apposita sezione del Sistema Informativo (Art. 5 del CAD, il quale prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti loro spettanti in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida di AgID. Art 15 Dlgs n. 179/2012, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi del nodo dei pagamenti PagoPA).

Il modulo di presentazione della domanda di agevolazione (finanziamento e contributo a fondo perduto) deve altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo in quanto il richiedente è soggetto esente ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 (Allegato B ed in particolare per le Società agricole - Allegato B art. 21 bis, Società cooperative - Allegato B art. 16; L. n. 427/93 art. 66.6 bis, Cooperative sociali - L. 266/1991 art. 8, ONLUS e federazioni sportive - Allegato B art. 27 bis).

11. Le domande sono protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate, che si realizza cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

A conclusione della suddetta procedura, il sistema informativo rilascia in automatico il numero e la data di protocollo della domanda presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda, farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata al soggetto richiedente via posta elettronica, all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi Online, completa del numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

12. La domanda di partecipazione al bando trasmessa con forme, tempistiche o modalità differenti da quelle previste nel presente bando si considera non ricevibile. Regione Lombardia non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

1. L'Agevolazione è concessa mediante una procedura valutativa a sportello, secondo l'ordine cronologico di protocollazione delle domande sul Sistema Informativo, che prevede una fase di istruttoria formale e, per le domande che la superano, una fase di valutazione di merito.

C.3 Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del procedimento

1. L'istruttoria delle domande di partecipazione al bando prevede una fase di verifica di ammissibilità formale delle domande di cui al successivo articolo C.3.b ("Verifica di ammissibilità delle domande") e una fase di valutazione di merito di cui all'art. C.3.c ("Valutazione delle domande") a sua volta articolata in una valutazione tecnica e una valutazione economico-finanziaria.

La verifica di ammissibilità formale è svolta dal Soggetto Gestore e la successiva valutazione di merito è effettuata a cura di un Nucleo Tecnico di Valutazione, istituito con specifico provvedimento del Direttore Generale della DG Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, con il supporto del Gestore.

2. L'istruttoria delle domande di partecipazione al bando si conclude con l'adozione dei provvedimenti di ammissione all'Intervento Finanziario o non ammissione delle domande presentate, entro un termine massimo di 120 giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data di presentazione delle domande medesime, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni ai sensi di quanto previsto all'articolo C.3.e.

C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande

1. L'istruttoria formale è finalizzata alla verifica di:

- a) correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione;
- b) completezza, regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal bando nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo;
- c) sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti previsti dal bando.

2. In caso di esito negativo, il Responsabile del Procedimento dichiara con proprio provvedimento la non ammissibilità della domanda alla valutazione di cui al successivo articolo C.3.c e provvede a darne comunicazione ai richiedenti. In caso di superamento delle verifiche di ammissibilità formale, la domanda è istruita anche nel merito.

C.3.c Valutazione delle domande

1. La valutazione di merito si articola in due momenti sequenziali. In primo luogo, si verifica:

- a) la coerenza del Progetto presentato rispetto a:
 - i. una delle macrotematiche della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) rilette in chiave di ecosistema dell'innovazione di cui al precedente art. B.2.a comma 3;
 - ii. una delle priorità della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) rilette in chiave di ecosistema dell'innovazione di cui all'allegato D.13.a al presente bando al fine di identificare i Progetti Green beneficiari dell'Intervento Finanziario nella modalità indicata al precedente art. B.1.b comma 1 lett. c).
- b) il rispetto dei criteri di ammissibilità dei progetti di cui al precedente articolo B.2.a commi 1, 2, 4 e 5.

In caso di esito negativo della verifica di coerenza e del rispetto dei requisiti progettuali di cui alle precedenti lett. a) i e b), il Progetto non viene ammesso alla valutazione di merito e pertanto non viene ammesso all'Agevolazione. In caso di esito negativo della verifica di coerenza relativamente al requisito progettuale di cui alla precedente lett. a) ii., ma comunque coerente a seguito della verifica di cui alla precedente lett. a) i, il Progetto viene ammesso alla valutazione di merito di cui al successivo comma e in caso di esito positivo della valutazione di merito viene ammesso all'Intervento Finanziario di cui al precedente art. B.1.b comma 1 lett. a) o lett. b) ove applicabile ma non potrà usufruire della maggiorazione prevista dalla lett. c).

2. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al precedente comma, viene effettuata la valutazione tecnica del Progetto e la valutazione economico-finanziaria che vengono svolte sulla base dei seguenti criteri:

VALUTAZIONE TECNICA				
AMBITO	CRITERI	SOTTOCRITERI	PARAMETRI	Punteggio massimo
Qualità dell'operazione (da 0 a 30 punti)	Sostenibilità dell'operazione in termini di obiettivi dichiarati, risultati attesi, costi e tempi di realizzazione (da 0 a 18)	Congruità tra obiettivi dichiarati e piano di lavoro (da 0 a 9 punti)	Non adeguata o non valutabile sulla base dei contenuti proposti (0 punti)	30 PUNTI
			Poco adeguata (3 punti)	
			Adeguatezza (6 punti)	
			Più che adeguata (9 punti)	
		Adeguatezza del quadro delle spese previste per la realizzazione del Progetto (sa 0 a 6 punti)	Non adeguata o non valutabile sulla base dei contenuti proposti (0 punti)	
			Poco adeguata (2 punti)	
			Adeguatezza (4 punti)	
			Più che adeguata (6 punti)	
		Adeguatezza dei tempi di realizzazione sia rispetto alle attività di Progetto sia in relazione alle tempistiche previste da bando (da 0 a 3 punti)	Non adeguata o non valutabile sulla base dei contenuti proposti (0 punti)	
			Poco adeguata (1 punti)	
			Adeguatezza (2 punti)	
			Più che adeguata (3 punti)	
	Qualità progettuale tecnologica in termini di sperimentazione e adozione di soluzioni finalizzate al miglioramento tecnologico nel processo produttivo e/o al raggiungimento di un più elevato potenziale in termini di produttività e competitività (da 0 a 12 punti)	Non adeguata (0 punti)		
		Poco adeguata (4 punti)		
Adeguatezza (8 punti)				
Più che adeguata (12 punti)				
Grado di innovazione dell'operazione (da 0 a 20 punti)	Livelli incrementali della operazione in termini di contenuti tecnico/scientifici, avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte del mercato nazionale e internazionale (da 0 a 20 punti)	Livello di innovazione (da 0 a 15 punti)	Non adeguata o non valutabile sulla base dei contenuti proposti (0 punti)	20 PUNTI
			Incrementale (tecnologie pronte) (12 punti)	
			Incrementale (tecnologie originali) (13 punti)	
			Radicale (tecnologie pronte) (14 punti)	
			Radicale (tecnologie originali) (15 punti)	
		Tecnologie adottate (da 0 a 5 punti)	Non adeguata o non valutabile sulla base dei contenuti proposti (0 punti)	
			Proprie del settore (1 punti)	
			Importate da altro settore (2 punti)	
			Importate da più settori (3 punti)	
Qualità dell'organizzazione in termini di capacità organizzativa tecnica e gestionale in relazione agli obiettivi e al contenuto	Qualità del management in relazione agli obiettivi ed al contenuto dell'operazione, anche in termini di esperienze pregresse nella gestione di progetti (da 0 a 5 punti)		Non adeguata o non valutabile sulla base dei contenuti proposti (0 punti)	20 PUNTI
			Poco adeguata (2 punti)	
			Adeguatezza (4 punti)	
			Più che adeguata (5 punti)	
	Qualità del team di Progetto dedicato alla realizzazione dell'operazione (da 0 a 10 punti)		Non adeguata o non valutabile sulla base dei contenuti proposti (0 punti)	
			Poco adeguata (4 punti)	

dell'intervento (da 0 a 20 punti)	Coerenza degli asset tecnologici e infrastrutturali con la natura innovativa del Progetto (da 0 a 5 punti)	Adeguata (8 punti)
		Più che adeguata (10 punti)
		Non adeguata o non valutabile sulla base dei contenuti proposti (0 punti)
		Poco adeguata (2 punti)
		Adeguata (4 punti)
		Più che adeguata (5 punti)
TOTALE PUNTI ASSEGNABILI IN VALUTAZIONE TECNICA		70 PUNTI

VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA		
QUALITA' ECONOMICA-FINANZIARIA DEL SOGGETTO PROPONENTE: VALUTAZIONE ECONOMICA-FINANZIARIA (da 0 a 30 punti)	<p>Analisi economica e finanziaria che prevede le seguenti classi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Classe da 1-7: ammissibile senza garanzia • Classe 8: ammissibile con garanzia 30% finanziamento • Classe 9: ammissibile con garanzia 50% finanziamento • Classe 10: ammissibile con garanzia 80% finanziamento • Classe 1-12: non ammissibile <p>Punti assegnabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Classe 1: 27 punti • Classe 2: 24,75 punti • Classe 3: 22,5 punti • Classe 4: 20,25 punti • Classe 5: 18 punti • Classe 6: 15,75 punti • Classe 7: 13,5 punti • Classe 8: 11,25 punti • Classe 9: 9 punti • Classe 10: 6,75 punti <p>Classe 11-12: non ammissibile</p> <p>(da 0 a 27 punti)</p>	30 PUNTI
	<p>Autosufficienza dell'investimento (da 0 a 3 punti)</p> <p>L'Autosufficienza finanziaria dell'Investimento viene valutata sulla base del piano economico fornito nella Scheda Tecnica di progetto e viene determinato come rapporto tra le seguenti grandezze:</p> <p>(A) differenza tra la sommatoria del Margine Operativo Lordo (MOL) e la sommatoria degli impegni finanziari per il rimborso dei finanziamenti a medio/lungo termine (I_F)². Entrambe le sommatorie sono calcolate sull'intera durata (T) della quota di Intervento Finanziario a titolo di Finanziamento. In formula:</p> $A = \sum_1^T MOL(t) - \sum_1^T I_F(t)$ <p>(B) Quota di Intervento Finanziario concedibile a titolo di Finanziamento</p> <p>Il punteggio viene attribuito come segue:</p>	

² $I_F(t)$ è l'esborso monetario complessivo che avviene nell'anno t per ripagare le quote capitale dei finanziamenti a medio/lungo termine.

		Rapporto A/B	Punteggio		
		A/B < 1	0		
		1 ≤ A/B ≤ 1,1	1		
		1,1 < A/B ≤ 1,2	2		
		A/B > 1,2	3		
<p>In caso di durata della quota di Intervento Finanziario a titolo di Finanziamento concedibile superiore a 3 anni, il MOL e gli impegni finanziari per il rimborso dei finanziamenti a medio/lungo termine (I_F) per ciascuno degli anni successivi al terzo anno saranno considerati pari a quelli del terzo anno (in quanto si ipotizza che dal terzo anno gli effetti economici dell'investimento siano a regime).</p>					
TOTALE PUNTI ASSEGNABILI IN VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA				30 PUNTI	

TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNABILE AL NETTO DELLE PREMIALITÀ		100 PUNTI
---	--	------------------

PREMIALITÀ	Sostenibilità ambientale: soggetto richiedente in possesso al momento di presentazione della domanda di certificazione ambientale volontaria (ISO 14001, EMAS, ISO 50001, Made Green in Italy, altro)	2,5 punti
	Rilevanza della componente femminile e giovanile: soggetto richiedente che abbia al momento di presentazione della domanda una percentuale maggiore o uguale del 50% della compagine sociale come componente femminile o giovanile (inferiore o pari a 35 anni)	2,5 punti
	Appartenenza del richiedente ad uno dei Cluster Tecnologici Lombardi: indicare il CTL di appartenenza, il requisito deve essere attestato nella lettera di endorsement del cluster ed essere posseduto alla data di presentazione della domanda	2,5 punti

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti al netto delle premialità.

Sono ammissibili all'Agevolazione, i Progetti che abbiano conseguito un punteggio sufficiente (ossia pari ad almeno il 50% del punteggio attribuibile più un punto) in ciascuno dei tre ambiti di valutazione ("valutazione della qualità dell'operazione" con 16 punti, "grado di innovazione dell'operazione" con 11 punti, "Qualità dell'organizzazione" con 11 punti) e che superi il punteggio minimo per l'ammissibilità con riferimento al criterio di valutazione "Analisi economica e finanziaria" del soggetto proponente.

3. La valutazione economico-finanziaria viene effettuata sulla base metodologia Credit Scoring approvata con D.G.R. n. 7269/2022 ed eventuali s.m.i..

Conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. sul Credit Scoring, viene determinata la non ammissibilità del richiedente qualora si rilevi una o più delle seguenti fattispecie:

- qualora sia attribuita una classe di valutazione sia superiore a 10 o l'impresa venga classificata come "unrated", anche a seguito delle correzioni/integrazioni apportate al fine di superare i controlli di qualità del Modello FCG;
- sia attribuita la classe di valutazione 12 nei casi di:

- i. presenza di insoluti o di chiusura con passaggio a perdita su linee di credito gestite da Finlombarda S.p.A., a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed erogate a beneficio del soggetto richiedente e soggetti correlati;
- ii. presenza di esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria in capo al soggetto richiedente;
- iii. presenza di una pregiudizievole associata alla famiglia “Fallimento e similari” in capo al soggetto richiedente.

Nell'ambito della valutazione economico-finanziaria, vengono, altresì, effettuate le verifiche concernenti l'adeguata verifica del cliente ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. (Antiriciclaggio).

4. Per essere ammessi all'Intervento Finanziario, i Progetti dovranno conseguire un punteggio complessivo, comprensivo delle premialità, pari ad almeno 60 punti.

I criteri di premialità possono concorrere cumulativamente fino a massimo 5 punti complessivi.

5. Conformemente a quanto previsto nella metodologia Credit Scoring approvata con D.G.R. n. 7269/2022 ed eventuali s.m.i. in caso di ammissibilità, ai fini del calcolo dell'importo massimo finanziabile con risorse regionali, è possibile concedere una quota di Intervento Finanziario a titolo di Finanziamento per l'importo determinato sulla base dell'istruttoria, se la quota di Finanziamento risulti inferiore o uguale al 35% del Valore della Produzione (come definita all'art. D.11 del presente bando).

Qualora non fosse rispettata tale condizione, l'importo massimo concedibile a titolo di Finanziamento è pari al 35% del Valore della Produzione, fermo restando il valore del Contributo concedibile ai sensi del precedente art. B.1.b.

C.3.d Definizione del quadro cauzionale

1. Nell'ambito dell'istruttoria di merito, conformemente all'art. 2 co. 2 della L.R. 11/2014 ed alla D.G.R. n. 7269/2022 ed eventuali s.m.i., è definito il quadro cauzionale a copertura della quota di Intervento Finanziario a titolo di Finanziamento, determinato sulla base della classe di valutazione attribuita all'impresa.

Ai soggetti richiedenti viene attribuita una classe di valutazione ed il relativo esito/quadro cauzionale come di seguito illustrato:

Classe di valutazione	Fascia di valutazione	Esito	Quadro cauzionale previsto dal Credit Scoring	Punteggio riproporzionato ai sensi dell'art.C.3.c comma 3 del bando
1	1	Ammissibile	Ammissibile senza garanzia	27,00
2	2			24,75
3				22,50
4				20,25
5	3			18,00
6				15,75
7				13,50

8			Ammissibile con garanzia 30% del finanziamento	11,25
9	4		Ammissibile con garanzia 50% del finanziamento	9,00
10			Ammissibile con garanzia 80% del finanziamento	6,75
11	5	Non ammissibile	Non ammissibile	
12				

2. In attuazione della D.G.R. n. 7269/2022 ed eventuali s.m.i., si individuano le seguenti forme di Garanzia ammissibili a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dalla concessione della quota di Intervento Finanziario a titolo di Finanziamento ai fini del perfezionamento del contratto di Intervento Finanziario medesimo:

- a) fidejussione rilasciata da banche (le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del Testo Unico Bancario - D. Lgs. n. 385 del 1993 e s.m.i.) ovvero da soggetti che possono esercitare l'attività bancaria ai sensi dell'art. 16, co. 3, del Testo Unico Bancario;
- b) fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'art. 106 TUB (ex D.Lgs. 13/8/2010 n.141);
- c) fidejussione rilasciata da impresa differente rispetto al soggetto richiedente (cd. "Impresa Sponsor"); l'impresa sponsor deve:
 - i. essere un soggetto tenuto al deposito del bilancio di esercizio ed in possesso di almeno due bilanci approvati;
 - ii. avere una fascia di valutazione ricompresa tra i livelli 1-3 determinata sulla base della metodologia di cui alla citata D.G.R. n. 7269/2022 ed eventuali s.m.i.;
 - iii. avere il MOL (margine operativo lordo, calcolato come differenza tra valore e costi della produzione definito dallo schema di cui all'articolo 2425 del Codice Civile a cui vengono sommati gli ammortamenti, gli accantonamenti e le svalutazioni. Per le società costituite in forma cooperativa, il MOL è calcolato al lordo dei "ristorni", ai sensi dell'art. 2545-sexies del cod.civ. e del "vantaggio cooperativo", cioè del vantaggio economico dei soci nei rapporti economici con la cooperativa, desunto dalla Relazione sulla gestione e dalla Nota integrativa) oppure le Attività finanziarie (pari alla somma delle voci di cui all'art. 2424 Cod.Civ., voce Attivo, lettera C numero III paragrafo 6) - limitatamente ai titoli di Stato ed altri strumenti di impiego temporaneo di liquidità - e voce Attivo, lettera C numero IV), pari o superiori all'importo della quota di Intervento Finanziario a titolo di Finanziamento richiesto (le n. 2 grandezze sono calcolate sulla base dell'ultimo bilancio approvato o depositato dell'impresa sponsor alla data della valutazione);
 - iv. prestare al massimo una fidejussione nell'interesse di un unico Soggetto beneficiario ammesso all'Intervento Finanziario a valere sul presente bando.
- d) fidejussione rilasciata da impresa di assicurazione:
 - i. autorizzata dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) all'esercizio del ramo 15 – Cauzione e iscritta nell'Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall'IVASS;
 - ii. in possesso di rating (con giudizio in ambito "Investment grade"), rilasciato in data non antecedente ai 18 mesi dalla data della stipula del contratto di Intervento Finanziario di cui al

successivo art. C.4.a, da un'agenzia di rating iscritta ovvero certificata ai sensi del Regolamento (CE) N. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativo alle agenzie di rating del credito presso l'ESMA (European Securities and Markets Authority);

e) garanzie reali nella forma di cash collateral ovvero di pegno su titoli: nello specifico, i titoli su cui costituire pegno potranno essere esclusivamente rappresentati da titoli emessi dallo Stato italiano.

3. Ai sensi della D.G.R. n. 7269/2022 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, ai fini del perfezionamento del contratto di Intervento Finanziario, è possibile presentare:

a) una sola Garanzia rientrante nelle tipologie sopra individuate, per l'intero importo richiesto in sede di concessione a copertura della quota di Intervento Finanziario a titolo di Finanziamento;

b) due Garanzie rientranti nelle tipologie sopra individuate che consentano cumulativamente di coprire l'importo del quadro cauzionale richiesto in sede di concessione, a condizione che ogni singola Garanzia copra almeno il 20% dell'importo dell'Intervento Finanziario a titolo di Finanziamento³.

4. Con riferimento agli Interventi Finanziari ammessi con Garanzia la cui Garanzia richiesta supera quanto ammesso a titolo di anticipazione, il Soggetto beneficiario può presentare alla sottoscrizione del contratto di Intervento Finanziario, alternativamente:

a) Garanzia a copertura integrale dell'importo da garantire indicato nel decreto di concessione; oppure

b) Garanzia a integrale copertura della quota di Finanziamento da erogare a titolo di anticipazione, impegnandosi a presentare in allegato alla domanda di erogazione del saldo di cui al successivo articolo C.4.c, pena la decadenza dall'Agevolazione, un'integrazione della Garanzia per l'importo residuo (ovvero nuova Garanzia per l'importo complessivo da garantire).

5. Si precisa che un esito negativo circa la verifica dei requisiti di una potenziale Impresa sponsor comporta l'obbligo di acquisire un'altra tipologia di Garanzia tra quelle previste nel presente articolo.

6. Per il rilascio delle Garanzie, sono rese disponibili le opportune indicazioni relative ai contenuti minimi obbligatori sul sito del Gestore.

C.3.e Integrazione documentale

1. Nell'ambito della verifica di ammissibilità e della valutazione delle domande, Regione Lombardia anche per il tramite del Gestore si riservano la facoltà di richiedere ai soggetti richiedenti i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non possono essere superiori a 15 giorni solari dalla data della richiesta (in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2/VII della Legge 241/1990 e s.m.i.).

In tale ipotesi, i termini temporali si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito, in caso di documentazione richiesta a pena di inammissibilità, costituisce causa di non ammissibilità della domanda di partecipazione al bando.

³ A titolo esemplificativo, se è richiesta una Garanzia pari all'80% del valore del Finanziamento, è ammissibile una Garanzia costituita per il 60% (del valore del Finanziamento) da fidejussione rilasciata da una banca e per il 20% (del valore del Finanziamento) da Garanzia reale (o altra forma di Garanzia).

C.3.f Concessione dell'Agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

1. Il Responsabile del Procedimento, avvalendosi del Nucleo Tecnico di Valutazione, salvo eventuali approfondimenti istruttori - e subordinatamente all'esito positivo delle verifiche in tema di adeguata verifica, regolarità contributiva se applicabile, di antimafia se applicabile, della proposta di Intervento Finanziario concedibile, accompagnata, se richiesto, dall'elenco delle tipologie di Garanzie acquisibili a eventuale copertura della quota di Intervento Finanziario a titolo di Finanziamento, anche a seguito della verifica dei requisiti di una potenziale Impresa Sponsor, come previsto al precedente articolo C.3.d - approva con proprio provvedimento gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse all'Intervento Finanziario. I provvedimenti vengono pubblicati sul BURL e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea nella sezione relativa al Bando Ricerca & Innova <https://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ue-politica-coesione-2021-2027/bandi#> .

2. A seguito dell'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma, Regione Lombardia invia l'esito dell'istruttoria a ciascun soggetto proponente all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in domanda nonché, in caso di ammissione, la specifica dell'entità dell'Intervento finanziario concesso e le condizioni e gli obblighi da rispettare ai fini dell'erogazione della stessa.

C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'Agevolazione

C.4.a Adempimenti post concessione

1. Il Soggetto beneficiario deve produrre la documentazione funzionale alla stipula del contratto di Intervento Finanziario entro e non oltre i successivi 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione della domanda, allegando la seguente documentazione o fornendo le informazioni sotto riportate:

- a) in versione elettronica, tramite Bandi Online:
 - i. la data di effettivo avvio del Progetto di R&S&I e la data di conclusione prevista;
 - ii. eventuale cronoprogramma aggiornato delle attività progettuali;
 - iii. in caso di soggetti sottoscrittori del contratto di Intervento Finanziario diversi dal legale rappresentante del Soggetto beneficiario, copia del documento di identità (in corso di validità), del codice fiscale e copia della procura conferita ai sensi di Legge;
 - iv. in caso di concessione con richiesta di Garanzia, il/i contratti di Garanzia/e per l'importo richiesto redatto sulla base del fac-simile reso disponibile su Bandi Online, e rilasciato/i dai garanti indicati al precedente art. C.3.d comma 2, alternativamente:
 1. in originale, qualora sottoscritto digitalmente o elettronicamente dal contraente (il soggetto beneficiario) e dal garante da caricare sul Sistema Informativo;
 2. in versione scannerizzata, qualora sottoscritto con firma olografa dal contraente e dal garante;
 - v. dichiarazione attestante la costituzione di una Sede operativa attiva in Lombardia (rilevabile dalla visura camerale), se non già precedentemente esistente al momento della presentazione della domanda, nella quale realizzare il Progetto di R&S&I ammesso all'Intervento Finanziario;
 - vi. nel caso di richiesta di Garanzia superiore alla quota di Finanziamento da erogare a titolo di anticipazione, eventuale richiesta di esercitare l'opzione di frazionamento della Garanzia

medesima come previsto al precedente articolo C.3.d comma 4 lett. b) rilasciando Garanzia per un importo pari alla prima tranche a titolo di anticipazione;

- vii. nel caso di garanzia fidejussoria rilasciata da impresa di assicurazione iscritta alla sezione i di IVASS secondo quanto previsto al precedente articolo C.3.d comma 2 lettera d), documentazione attestante il rating dell'impresa di assicurazione medesima (con giudizio in ambito di "investment grade") rilasciato, in data non antecedente ai 18 mesi dalla data di stipula del contratto di Intervento Finanziario su Bandi Online, da un'agenzia di rating iscritta ovvero certificata ai sensi del Regolamento (CE) N. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativo alle agenzie di rating del credito presso l'ESMA (European Securities and Markets Authority);
- viii. ove applicabile, in caso di variazione delle informazioni trasmesse in sede di presentazione della domanda di partecipazione al bando relativamente agli esponenti del Soggetto beneficiario, modulo antimafia da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilato, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia di antimafia;

- b) in caso di concessione con richiesta di Garanzia in funzione del quadro cauzionale connesso al Credit Scoring di cui all'articolo C.3.d, il/i contratto/i in originale relativo/i alla/e Garanzia/e per l'importo richiesto, sottoscritto/i con firma olografa dal contraente e dal garante, da consegnare direttamente o da trasmettere a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a Finlombarda S.p.A. all'indirizzo indicato sul sito del Gestore (www.finlombarda.it).

2. Salvo gli obblighi di firma già indicati al precedente comma, la documentazione di cui al precedente comma 1 lett. a) i, ii, v, vi, viii, deve essere allegata sottoscritta con firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante esclusivamente qualora gli adempimenti di cui al presente articolo vengano presentati dal legale rappresentante del soggetto richiedente ma non ancora rinvenibile dal Registro delle Imprese o da un soggetto delegato per conto del soggetto beneficiario con sede legale negli Stati esteri che ha costituito la sede operativa in Lombardia dove realizzare il progetto.

Qualora gli adempimenti di cui al presente articolo vengano effettuati direttamente dal legale rappresentante della PMI beneficiaria così come rinvenibile dal Registro delle Imprese tramite accesso a Bandi Online con SPID/CNS/CIE, la suddetta documentazione non necessita sottoscrizione.

3. Acquisita tutta la documentazione necessaria completa, il Gestore provvede entro 30 giorni naturali e consecutivi, alla stipula del contratto di Intervento Finanziario con il Soggetto beneficiario, previa verifica della assenza di irregolarità (rate scadute e non pagate oltre i 90 giorni) nei pagamenti relativi ad altri rapporti di finanziamento del Soggetto beneficiario a valere su altri fondi di Regione Lombardia o su fondi propri del Gestore; in caso di riscontrata irregolarità, il Gestore invia una comunicazione al Soggetto beneficiario e la stipula viene sospesa per un periodo non superiore a 90 giorni naturali e consecutivi; al termine di tale periodo, al perdurare della situazione di irregolarità, viene emesso provvedimento di decadenza dall'Intervento Finanziario.

4. Qualora il Soggetto beneficiario non invii la documentazione richiesta entro il termine perentorio di 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione della domanda, il Gestore ne invia comunicazione al Responsabile del Procedimento, che provvede con apposito provvedimento a dichiarare la decadenza dall'Intervento Finanziario concesso al Soggetto beneficiario ai sensi del successivo articolo D.2.c.

C.4.b Erogazione dell'Agevolazione

- 1. L'Intervento Finanziario viene erogato dal Soggetto Gestore in 2 (due) soluzioni:

- a) prima tranche a titolo di anticipazione pari al 70% della quota Intervento Finanziario a titolo di Finanziamento;
 - b) tranche a saldo dell'Intervento Finanziario (sia la quota a saldo del Finanziamento sia l'importo del Contributo a fondo perduto), a conclusione del Progetto, previa verifica della relazione finale sull'esito del Progetto e della rendicontazione finale, trasmesse nella modalità indicata al successivo articolo C.4.c.
3. Il Gestore effettua l'erogazione dell'anticipazione alla sottoscrizione del contratto di Intervento Finanziario di cui al precedente articolo C.4.a e previa verifica di:
- a) la regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC) ove applicabile, valido al momento dell'erogazione;
 - b) l'esito favorevole della verifica ai sensi della normativa in materia di antimafia, ove applicabile;
 - c) il fatto che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che tale aiuto non sia stato ancora rimborsato (cosiddetto "Impegno Deggendorf").
4. Il Gestore effettua l'erogazione della tranche a saldo a seguito della relativa richiesta corredata dalla rendicontazione del Progetto di cui al successivo articolo C.4.c e previa verifica:
- a) dei risultati e degli obiettivi raggiunti sulla base della relazione finale di Progetto, comprensiva tra l'altro della descrizione delle attività realizzate di diffusione dei risultati del Progetto (attraverso conferenze, pubblicazioni, messa a disposizione di banche dati di libero accesso o software open source gratuito) ed eventuale piano delle attività ancora da realizzare nel biennio successivo alla data di richiesta della tranche a saldo, in assenza della quale l'Intervento Finanziario viene ridotto del 15% ai sensi del precedente art. B.1.b comma 3;
 - b) la rendicontazione delle spese a supporto della relazione finale di Progetto effettuata:
 - i. a costi standard per la categoria di spesa di cui al precedente articolo B.3 comma 2 lett. a) (spese di personale);
 - ii. a forfait per la categoria di spesa "altri costi" di cui al precedente articolo B.3 comma 2 lett. b);
 - c) la realizzazione finale del Progetto per un importo non inferiore al 70% delle spese ammesse ed approvate con provvedimento regionale anche a seguito di variazione (anche qualora la spesa validata a seguito di verifica della rendicontazione risulti inferiore a Euro 80.000,00);
 - d) il fatto che il Soggetto beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che tale aiuto non sia stato ancora rimborsato (cosiddetto "Impegno Deggendorf");
 - e) l'assenza di irregolarità (rate scadute e non pagate oltre i 90 giorni) nei pagamenti relativi ad altri rapporti di finanziamento del Soggetto beneficiario gestiti da Finlombarda a valere su altri fondi di Regione Lombardia o su fondi propri del Gestore; in caso di riscontrata irregolarità, il Gestore invia una comunicazione al Soggetto beneficiario e l'erogazione viene sospesa per un periodo non superiore a 90 giorni naturali e consecutivi; al termine di tale periodo, al perdurare della situazione di irregolarità, viene emesso provvedimento di decadenza dall'Intervento Finanziario del soggetto beneficiario;
 - f) la regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC) ove applicabile, valido al momento dell'erogazione;

- g) ove applicabile, l'esito favorevole della verifica ai sensi della normativa in materia di antimafia. L'erogazione della tranche a saldo avviene, a valle dell'eventuale rideterminazione dell'Intervento Finanziario di cui al successivo art. C.4.d.
5. Il Soggetto Gestore provvede ad effettuare l'erogazione della tranche a saldo entro 60 giorni naturali e consecutivi dall'acquisizione e verifica di tutta la documentazione completa di cui al successivo articolo C.4.c comma 2, salvo rideterminazione dell'Intervento Finanziario di cui al successivo art. C.4.d. Le richieste di integrazioni sospendono i termini di erogazione fino al ricevimento della documentazione richiesta che deve pervenire entro un termine massimo di 15 giorni solari e consecutivi dalla ricezione della richiesta da parte del Soggetto beneficiario.
6. In caso di accertata irregolarità contributiva in fase di erogazione, viene trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D.lgs. n. 69/2013, articolo 31 commi 3 e 8-bis).
7. L'esito non favorevole della verifica in tema di certificazione antimafia comporta altresì la decadenza del Soggetto beneficiario dall'Intervento Finanziario concesso.

C.4.c Caratteristiche della fase di rendicontazione

1. La richiesta di erogazione della tranche a saldo dell'Intervento Finanziario deve essere presentata dai Soggetti beneficiari esclusivamente tramite il Sistema Informativo utilizzando la modulistica e le Linee Guida di attuazione disponibili nell'apposita sezione del Sistema Informativo medesimo.
2. Con riferimento alla richiesta di erogazione della tranche a saldo, il Soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere la seguente documentazione:
- a) una relazione finale di Progetto contenente i risultati e gli obiettivi conseguiti dal Progetto di R&S&I realizzato, contenente tra l'altro:
 - i. una relazione sulle attività realizzate (quali conferenze, pubblicazioni, messa a disposizione di banche dati di libero accesso o software open source o gratuito), attraverso le quali è stata data ampia diffusione ai risultati del Progetto, ai sensi dell'articolo 25, comma 6, lett. b)ii del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. ed eventuale piano delle attività ancora da realizzare nel biennio successivo alla data di richiesta della tranche a saldo;
 - ii. ove applicabile, un elenco di nuove attrezzature e strumentazioni elettriche ed elettroniche acquistate, di cui al precedente art. B.3 comma 2 lett.b) ("altri costi"), e connessa dichiarazione di conformità rispetto al principio DNSH; per le spese di personale, documentazione (timesheet) attestante le ore effettivamente lavorate per la realizzazione delle attività rendicontate relative al Progetto di R&S&I ammesso;
 - b) idonea documentazione fotografica atta ad evidenziare che il Progetto sia realizzato con il concorso di risorse dell'Unione europea, dello Stato italiano e della Regione Lombardia, secondo le modalità individuate al successivo articolo D.1.c;
 - c) ove applicabile, in caso di variazione delle informazioni trasmesse in sede di presentazione della domanda di partecipazione al bando relativamente agli esponenti del Soggetto beneficiario, modulo antimafia da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilato, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
 - d) in caso di concessione con richiesta di Garanzia con l'esercizio della facoltà di frazionamento della Garanzia, copia del contratto relativo alla Garanzia per l'importo residuo della quota di Intervento Finanziario a titolo di Finanziamento concesso ovvero nuova Garanzia per l'importo complessivo del Finanziamento da garantire;

- i. in originale, qualora sottoscritto digitalmente o elettronicamente dal contraente (il soggetto beneficiario) e dal garante da caricare sul Sistema Informativo;
 - ii. in versione scannerizzata, qualora sottoscritto con firma olografa dal contraente e dal garante; l'originale dovrà essere consegnato direttamente o trasmesso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a Finlombarda S.p.A. all'indirizzo indicato sul sito del Gestore (www.finlombarda.it);
- e) scheda di sintesi del Progetto di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/ da pubblicare sulla pagina del sito di Regione Lombardia dedicato al bando Ricerca & Innova e sulla piattaforma regionale Open Innovation (www.openinnovation.regione.lombardia.it)

3. Salvo gli obblighi di firma già indicati al precedente comma, ila documentazione di cui al precedente comma, lettere a), b), c) ed e) deve essere allegata sottoscritta con firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante esclusivamente qualora la richiesta di erogazione del saldo venga presentata dal legale rappresentante del soggetto richiedente ma non ancora rinvenibile dal Registro delle Imprese, da un soggetto delegato per conto del Soggetto beneficiario o da un Soggetto beneficiario con sede legale negli Stati esteri che ha costituito la sede operativa in Lombardia dove ha realizzato il progetto.

Qualora la richiesta di erogazione del saldo venga presentata direttamente dal legale rappresentante della PMI beneficiaria così come rinvenibile dal Registro delle Imprese tramite Bandi Online con SPID/CNS/CIE, la suddetta documentazione non necessita sottoscrizione.

4. La richiesta di erogazione corredata dalla suddetta documentazione deve essere presentata entro 60 giorni naturali e consecutivi dal termine ultimo di realizzazione del Progetto e comunque perentoriamente entro e non oltre 180 giorni naturali e consecutivi dal predetto termine ultimo di realizzazione del Progetto pena la decadenza del soggetto beneficiario dall'Intervento Finanziario concesso.

5. A chiusura della fase di rendicontazione finale, al Soggetto beneficiario viene richiesto di compilare il questionario di valutazione sulle procedure di accesso all'Agevolazione e sulle caratteristiche dell'intervento realizzato (questionario di *customer satisfaction*) disponibile sul Sistema Informativo.

6. Il Soggetto Gestore si riserva la facoltà di richiedere ai Soggetti beneficiari i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2/VII della Legge 241/1990 e s.m.i., che comunque non possono essere superiori a 15 giorni naturali e consecutivi dalla data della richiesta. In assenza di risposte nei termini sopraindicati, la verifica della documentazione sarà conclusa sulla base dei documenti agli atti.

7. Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio dal Soggetto Gestore e/o da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015).

In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, viene trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia superiore a 150.000,00 euro, il Soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i..

L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

8. In ogni caso, ai fini degli obblighi di controllo e ispezione di cui al successivo art. D.4, tutte le spese ammissibili devono:

- a) derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, ordini di servizio, lettere d'incarico, ecc...) e dai timesheet di cui al precedente comma 2 lett. a)ii da cui risultino chiaramente la sua pertinenza e connessione al Progetto di R&S&I ammesso;
- b) essere effettivamente sostenute dal Soggetto beneficiario a partire dal giorno successivo della data di invio informatico al protocollo della domanda di partecipazione al bando ed entro e non oltre la scadenza del termine per la conclusione del Progetto stabilito ai sensi dell'articolo B.2.b, tenendo conto di eventuali proroghe concesse;
- c) essere riconducibili alla sede operativa attiva in Lombardia dichiarata quale sede di realizzazione del Progetto, salvo le specifiche inerenti il lavoro agile di cui al precedente art. B.3 comma 3 lett. d);
- d) essere pertinenti e connessi al Progetto approvato, oltre che conformi ai criteri di ammissibilità delle spese di cui al precedente articolo B.3 e presentate secondo le "Linee Guida di attuazione" disponibili sul sito istituzionale del Gestore (www.finlombarda.it) , sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea <https://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ue-politica-coesione-2021-2027/bandi#> nonché sul sito di Open Innovation (www.openinnovation.regione.lombardia.it);

Ai fini dei controlli e delle ispezioni di cui al successivo art. D.4, le spese non attestabili tramite documenti giustificativi, devono essere riscontrabili nella contabilità ed essere chiaramente riferibili al Progetto in base ad apposita documentazione che ne attesti l'imputazione percentuale alle attività finanziate.

9. In assenza di una relazione sulle attività (realizzate o in previsione di realizzazione) di diffusione dei risultati del Progetto di cui al precedente comma 2, lett.a)i , è prevista la decadenza parziale pari alla quota del 15% dell'Agevolazione concessa a titolo di Contributo relativamente alle spese di ricerca industriale e sviluppo sperimentale ammesse, conformemente a quanto previsto dall'articolo 25 punto 6 lett. b)ii del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i..

C.4.d Rideterminazione delle Agevolazioni

1. Eventuali variazioni in aumento delle spese complessive del Progetto non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare dell'Agevolazione concessa.

2. Le diminuzioni delle spese totali ammesse di progetto, debitamente motivate, non devono superare la percentuale del 30% (trenta per cento) rispetto all'importo approvato con provvedimento del Responsabile del procedimento, anche in sede di variazione di Progetto, purché ne siano garantite le caratteristiche e venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal presente bando e agli obiettivi sostanziali del progetto medesimo, pena la decadenza del soggetto beneficiario dall'Intervento Finanziario concesso di cui al successivo art. D.2.c.

3. Qualora la spesa ammessa e approvata a seguito della verifica della rendicontazione finale risulti inferiore all'Agevolazione concessa con provvedimento regionale, si procede alla rideterminazione dell'Agevolazione medesima ad un importo pari alla spesa ammessa a seguito della verifica della rendicontazione in coerenza con quanto disposto al precedente art. B.1.b comma 1.

4. Qualora la spesa ammessa e approvata a seguito della verifica della rendicontazione finale risulti inferiore alla spesa ammessa con provvedimento regionale ma comunque superiore all'Agevolazione concessa, quest'ultima non è oggetto di ridetermina.
5. Ogni eventuale rideterminazione dell'Intervento Finanziario viene approvata tramite decreto del Responsabile del Procedimento.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

D.1.a Obblighi generali dei Soggetti beneficiari

1. Fatto salvo il rispetto degli obblighi previsti nei precedenti articoli, i Soggetti beneficiari sono altresì obbligati a:
- a) procedere all'invio della documentazione per la stipula del contratto di Intervento Finanziario entro perentoriamente 180 giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'articolo C.4.a;
 - b) procedere all'invio della richiesta di erogazione della tranche a saldo dell'Intervento Finanziario entro perentoriamente 180 giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'articolo C.4.c comma 4;
 - c) assicurare che le attività siano realizzate in conformità agli obiettivi del Progetto approvato;
 - d) assicurare che il Progetto venga realizzato per almeno il 70% dell'importo delle spese complessive ammesse con il decreto di concessione e di eventuali variazioni, nella sede operativa lombarda dichiarata ai sensi dell'art. A.3 comma 1 lett. b) salvo le disposizioni previste al precedente art. B.3 relativamente al lavoro agile;
 - e) avere una Sede operativa in Lombardia al momento della sottoscrizione del contratto di Intervento Finanziario;
 - f) conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione di spesa;
 - g) ove applicabile, non alienare, cedere o distrarre i beni acquisiti con l'Agevolazione prima che abbia termine quanto previsto dal Progetto ammesso all'Intervento Finanziario di cui all'art. B.2.b, come previsto dall'articolo 9 del D.Lgs n. 123 del 31 marzo 1998;
 - h) collaborare ed accettare le ispezioni e i controlli che Regione Lombardia, il Soggetto Gestore e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto, sia durante che successivamente alla stessa e prestare tutta la collaborazione necessaria;
 - i) rispettare quanto previsto in tema di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo ai sensi del D.Lgs n. 231/2007 e delle successive disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia fino alla completa restituzione della quota di Intervento Finanziario concesso a titolo di Finanziamento e prestare tutta la collaborazione necessaria per consentire al Gestore le verifiche previste dalla predetta normativa;
 - j) presentare Garanzie idonee per l'importo del Finanziamento concesso secondo le indicazioni riportate all'articolo C.3.d del bando.;
 - k) rispettare la normativa in materia di antimafia, laddove applicabile.

D.1.b Obblighi informativi dei Soggetti Beneficiari

1. I Soggetti beneficiari, si impegnano altresì a:

- a) segnalare tempestivamente al Responsabile nei termini e condizioni indicati al precedente articolo D.3, le eventuali variazioni di progetto (attività di progetto, spese ammesse, termine di realizzazione differito con proroga), eventuali modifiche anagrafiche (mutamento di denominazione sociale o di ragione sociale, localizzazioni all'interno del territorio della Lombardia) del Soggetto beneficiario stesso intervenute successivamente alla presentazione della domanda ed eventuali variazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo Soggetto beneficiario all'Agevolazione, intervenute dopo la concessione dell'Agevolazione medesima;
- b) comunicare, qualora richiesto da Regione Lombardia, le informazioni necessarie per il monitoraggio delle attività, anche con riferimento all'impatto del progetto concluso, con le modalità definite e rese note da Regione Lombardia;
- c) compilare non appena trasmessa la richiesta di erogazione del saldo, un questionario di *customer satisfaction* sulle procedure di accesso all'Agevolazione e sulle caratteristiche del progetto realizzato;
- d) fornire una scheda di sintesi del Progetto di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 da pubblicare sul sito di Regione Lombardia <https://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ue-politica-coesione-2021-2027/bandi#> e sulla piattaforma regionale Open Innovation (www.openinnovation.regione.lombardia.it)

D.1.c Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa

1. Il Soggetto beneficiario è tenuto ad evidenziare che il Progetto è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione europea, dello Stato italiano e di Regione Lombardia, in applicazione del Regolamento (UE) 2021/1060 articoli 46,47, 50 e allegato IX.

2. Nello specifico, il Soggetto beneficiario deve garantire la visibilità del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all'operazione finanziata in tutte le misure di informazione e di comunicazione attraverso: l'apposizione dell'emblema dell'Unione Europea con il riferimento al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che sostiene l'operazione, dell'emblema dello Stato italiano e del logo di Regione Lombardia, utilizzando i modelli disponibili al sito <https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/PR-FESR-2021-2027/comunicare-il-programma>. Nell'ambito di tali attività, il Soggetto beneficiario deve informare il pubblico in merito al sostegno ottenuto dai fondi SIE, fornendo, sul proprio sito web (ove questo esista), una breve descrizione del progetto compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea.

3. Il Soggetto beneficiario deve fornire idonea documentazione fotografica delle forme di pubblicizzazione realizzate nelle modalità sopra indicate, da allegare alla richiesta di erogazione della tranche a saldo dell'Intervento Finanziario di cui al precedente articolo C.4.c.

4. Maggiori informazioni e approfondimenti, possono essere richieste alla seguente casella mail comunicazione-fesr21-27@regione.lombardia.it.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

D.2.a Rinuncia

1. Il Soggetto richiedente ha facoltà di ritirare la domanda sino al provvedimento di concessione dell'Intervento Finanziario. Successivamente il Soggetto beneficiario ha facoltà di rinunciare all'Intervento Finanziario concesso, fornendo adeguata motivazione.

2. Per comunicare il ritiro o la rinuncia, il Soggetto richiedente/beneficiario dovrà utilizzare Bandi Online o, in caso di inaccessibilità della piattaforma informatica, inviare una PEC all'indirizzo del Responsabile del procedimento ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it e per conoscenza al Soggetto Gestore (serviziocontratti@pec.finlombarda.it).

In caso di Agevolazione già concessa, Regione Lombardia prende atto della rinuncia, adottando, per l'effetto, apposito provvedimento di decadenza del Soggetto beneficiario dall'Intervento Finanziario concesso ai sensi del successivo art. D.2.c.

3. I soggetti che ritirano la domanda o rinunciano all'Intervento Finanziario prima della chiusura dello sportello per la presentazione delle domande possono presentare una nuova domanda.

D.2.b Risoluzione del contratto di Intervento Finanziario

1. Il contratto di Intervento Finanziario viene risolto dal Soggetto Gestore nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto dell'obbligo generale di cui al precedente articolo D.1.a comma 1 lett. i) (antiriciclaggio);
- b) indebita percezione dell'Intervento Finanziario accertata con provvedimento giudiziale per dolo o colpa grave del Soggetto beneficiario;
- c) mancato pagamento di due rate consecutive della quota di Intervento Finanziario a titolo di Finanziamento entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza;
- d) in caso di assoggettamento del Soggetto beneficiario a fallimento o ad altre procedure concorsuali (specificatamente l'amministrazione straordinaria, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato fallimentare e il concordato preventivo), o alla liquidazione volontaria; non costituiscono causa di risoluzione del contratto di Intervento Finanziario, il concordato preventivo omologato ai sensi dell'art. 180 della Legge Fallimentare e l'accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182 bis della predette Legge;
- e) in caso di interdittiva antimafia, se applicabile;
- f) in caso di irregolarità dei pagamenti relativi ad altri rapporti di finanziamento del Soggetto beneficiario gestiti da Finlombarda, riscontrata al momento dell'erogazione del saldo dell'Intervento finanziario e non sanata entro 90 giorni naturali e consecutivi dalle comunicazioni di cui all'articolo C.4.b comma 4 lett. e).

2. Nei predetti casi, ad eccezione di quello di cui alle precedenti lettere c) e d) (in questo secondo caso, solo qualora si verifichi successivamente all'erogazione della tranche a saldo dell'Intervento Finanziario), il Responsabile del Procedimento, a seguito della risoluzione del contratto di Intervento Finanziario da parte del Gestore, provvederà a dichiarare la decadenza del Soggetto beneficiario dall'Intervento Finanziario.

3. Nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere c) e d) (in questo secondo caso, solo qualora si verifichi successivamente all'erogazione della tranche a saldo dell'Intervento Finanziario), il Soggetto Gestore invia formale comunicazione al Soggetto beneficiario, ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 1186 del

Codice Civile, per esigere il pagamento delle rate residue di Finanziamento in una unica soluzione, a seguito del venir meno delle condizioni dell'originario contratto di Intervento Finanziario per inadempimento. Esperiti i tentativi di recupero da parte del Gestore, in caso di mancato pagamento, Regione Lombardia procede conseguentemente al recupero delle somme erogate a titolo di Finanziamento ai sensi del successivo articolo D.2.d. In tal caso viene fatta salvo la quota di Intervento Finanziario concessa ed erogata a titolo di Contributo.

D.2.c Decadenza

1. Regione Lombardia emana un apposito provvedimento di decadenza del Soggetto beneficiario dall'Intervento Finanziario concesso nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto di uno o più degli obblighi generali di cui al precedente articolo D.1.a comma 1 (ad eccezione dell'obbligo di cui alla lett. i));
- b) in caso di irregolarità dei pagamenti relativi ad altri rapporti di finanziamento del Soggetto beneficiario gestiti da Finlombarda, riscontrata al momento della stipula del contratto di Intervento Finanziario e non sanata entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di cui all'articolo C.4.a comma 3;
- c) variazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo soggetto per il quale:
 - i. fino all'erogazione della tranche a saldo dell'Intervento Finanziario, vengono meno il possesso dei requisiti soggettivi previsti all'articolo A.3 del bando salvo il requisito della dimensione di impresa per la quale, in continuità, risulta quella del Soggetto beneficiario originario, nonché i requisiti previsti dalla D.G.R. n. 7269/2022 ed eventuali s.m.i. ai sensi di quanto previsto al precedente art. C.3.d;
 - ii. successivamente all'erogazione della tranche a saldo dell'Intervento Finanziario, vengono meno il possesso dei requisiti previsti dalla D.G.R. n. 7269/2022 e s.m.i. ai sensi di quanto previsto ai precedenti artt. C.3.c e C.3.d qualora il nuovo soggetto abbia almeno due bilanci approvati;
 - iii. successivamente all'erogazione della tranche a saldo dell'Intervento Finanziario, il mancato rilascio di idonea garanzia pari al 80% del Finanziamento in essere qualora il nuovo soggetto non abbia almeno due bilanci approvati;
- d) rinuncia all'Intervento Finanziario ai sensi del precedente all'articolo D.2.a;
- e) false dichiarazioni rese e sottoscritte dal Soggetto beneficiario in fase di presentazione della domanda, di stipula del contratto di Intervento Finanziario e di richiesta di erogazione della tranche a saldo dell'Intervento Finanziario.

Nei predetti casi, il Gestore, a seguito del provvedimento di dichiarazione di decadenza del Soggetto beneficiario dall'Intervento Finanziario concesso, provvede a dichiarare risolto il contratto di Intervento Finanziario (qualora già stipulato) e a richiedere l'immediata restituzione delle quote già liquidate e non rimborsate secondo le modalità ed i termini stabiliti nel provvedimento regionale (qualora sia stata erogata l'Intervento finanziario in tutto o in parte).

2. Nei casi di cui al precedente art. D.2.b, lettere a), b), c), d) (nel caso si verifichi antecedentemente all'erogazione della tranche a saldo dell'Intervento Finanziario), e) e f), Regione Lombardia, a seguito della risoluzione del contratto di Intervento Finanziario da parte del Gestore, provvede a dichiarare la decadenza del Soggetto beneficiario dall'Intervento Finanziario concesso.

3. La parziale decadenza del Soggetto beneficiario dall'Intervento Finanziario viene limitata alla quota del 15% dell'Agevolazione concessa a titolo di Contributo per spese di ricerca industriale e sviluppo

sperimentale, qualora il Soggetto beneficiario non abbia provveduto a dare ampia diffusione ai risultati del progetto attraverso conferenze, pubblicazioni e messa a disposizione di banche dati di libero accesso o software open source o gratuito, come previsto dall'articolo 25, comma 6, lett. b)ii del Regolamento (UE) n. 651/2014.

D.2.d Recupero delle somme erogate

1. Regione Lombardia si riserva, in caso di dichiarazione di decadenza totale o parziale del soggetto beneficiario dall'Intervento Finanziario concesso, di non liquidare l'Agevolazione oppure, se le somme sono già state erogate, di adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

In particolare, nei casi di dichiarazione di decadenza dall'Intervento Finanziario o di risoluzione contrattuale, esperiti i tentativi di recupero da parte del Gestore, Regione Lombardia procede al recupero delle somme, ai sensi della L.r. 14 luglio 2003, n.10.

2. Gli importi dovuti sono inoltre incrementati degli interessi, come previsto dall'articolo 9, comma 4, del D.Lgs n. 123/1998.

Nel caso di decadenza a seguito di rinuncia, ai sensi del precedente art. D.2.c comma 1 lett. d), il recupero delle somme avviene senza l'applicazione di interessi aggiuntivi.

3. Ai fini del recupero delle somme erogate dalla Pubblica Amministrazione, il provvedimento di dichiarazione di decadenza del Soggetto beneficiario dall'Intervento Finanziario concesso, di cui al precedente articolo D.2.c, vale quale revoca per il riconoscimento del privilegio di tali somme, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del D.Lgs. n 123/98.

D.3 Variazioni e proroghe dei termini

1. Successivamente al decreto di concessione dell'Intervento Finanziario, il Soggetto beneficiario ha facoltà di presentare tramite Bandi Online richieste o comunicazioni di variazione sopravvenute inerenti il Progetto ammesso o il Soggetto beneficiario medesimo.

2. Le richieste di variazioni di Progetto – accompagnate da una relazione che ne comprovi la necessità – possono riguardare:

- a) le attività del Progetto ammesso che non comportino una modifica degli obiettivi e dei risultati attesi del Progetto medesimo;
- b) le spese del Progetto ammesso;
- c) i tempi di realizzazione del Progetto ai sensi dell'articolo B.2.b, solo qualora gli stessi superino il termine di 18 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione dell'Intervento Finanziario.

Tutte le richieste di variazione dovranno essere presentate in corso di realizzazione del Progetto e prima del termine per la realizzazione del Progetto di cui al precedente art. B.2.b. Le variazioni delle spese devono essere richieste esclusivamente qualora si verifichi una diminuzione delle spese di Progetto ammesse pari o superiore al 20% del totale complessivo ammesso ed entro il limite massimo del 30% (anche qualora la variazione della spesa comporti una spesa inferiore a Euro 80.000,00); variazioni in diminuzione che risultassero inferiori alla soglia del 20% non necessitano di specifica comunicazione e autorizzazione ma saranno descritte nella relazione finale come scostamenti avvenuti in fase di realizzazione.

Qualora a seguito dell'autorizzazione della variazione, sia necessario procedere alla rideterminazione dell'A agevolazione concessa, vengono applicate le stesse modalità di cui all'articolo C.4.d. La variazione richiesta di cui alla precedente lett. b) può essere accolta dal Responsabile del Procedimento, sentito il Gestore, con apposito provvedimento entro 60 giorni solari e consecutivi dalla richiesta. Le variazioni di cui alle precedenti lettere a) e c) che non comportino una variazione delle spese ammesse di Progetto vengono autorizzate dal Responsabile del Procedimento, sentito il Gestore, con apposita comunicazione di posta elettronica certificata entro 60 giorni solari e consecutivi dalla richiesta.

3. Le comunicazioni di modifiche anagrafiche e di variazioni societarie possono includere:

- a) informazioni fornite in fase di presentazione della domanda (modifiche anagrafiche);
- b) il subentro di un nuovo soggetto, a seguito di operazioni societarie (variazioni societarie).

4. Le variazioni anagrafiche di cui al precedente comma lett. a) devono essere tempestivamente comunicate sulla piattaforma Bandi Online al Responsabile del Procedimento al loro verificarsi, ma non sono soggette ad autorizzazione, salvo facciano venire meno i requisiti soggettivi di cui al precedente art. A.3. Rimane salvo l'obbligo in capo al Soggetto beneficiario che abbia comunicato modifiche dell'anagrafica e modifiche societarie, di aggiornare il proprio profilo sulla piattaforma Bandi Online.

5. Le variazioni di cui al precedente comma 3 lett. b) (ad es. scissione, fusione, cessione, cessione totale o parziale di ramo d'azienda, incorporazione per le quali si renda necessario far subentrare al Soggetto beneficiario un nuovo soggetto che subentra in continuità con un codice fiscale diverso da quello del soggetto iniziale ammesso) devono essere tempestivamente comunicate sulla piattaforma Bandi Online al Responsabile del Procedimento al loro verificarsi e possono essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento con apposito provvedimento, previa verifica da parte del Gestore del rispetto dei requisiti:

- a) soggettivi di cui all'articolo A.3 da parte del soggetto subentrante (fatto salvo eventualmente il requisito della dimensione di impresa per la quale, in continuità, risulta quella del Soggetto beneficiario originario), solo se il subentro avviene prima dell'erogazione della tranche a saldo dell'Intervento Finanziario;
- b) previsti dalla metodologia Credit Scoring ai sensi della D.G.R. n. 7269/2022 ed eventuali s.m.i., in qualsiasi momento sino alla completa estinzione della quota di Intervento Finanziario concessa a titolo di Finanziamento; successivamente all'erogazione della tranche a saldo dell'Intervento Finanziario, il nuovo soggetto che non disponga di almeno due bilanci approvati può subentrare previo rilascio di una garanzia pari all'80% del Finanziamento in essere senza necessità di applicare la predetta metodologia.

In caso di esito positivo dell'istruttoria, il soggetto subentrante per modifica societaria in continuità e ab origine subentra integralmente negli impegni e obblighi assunti dal precedente Soggetto beneficiario, subentrando nella titolarità delle attività a cui si riferisce l'Intervento Finanziario concesso.

Il Responsabile del Procedimento, in esito all'istruttoria del Gestore della domanda di variazione societaria, adotta entro 60 giorni solari e consecutivi, proprio provvedimento di autorizzazione prendendo atto della variazione societaria o diniego alla variazione stessa.

6. Nella fase di verifica della documentazione allegata alla comunicazione di variazione di Progetto o di variazione societaria, Regione Lombardia e/o il Gestore si riservano la facoltà di richiedere ai Soggetti beneficiari i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari, fissando il termine per la risposta, che comunque non potrà essere superiore a 15 giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali si intendono sospesi sino alla data di ricevimento

della documentazione integrativa. In assenza di risposte nei termini sopraindicati, la verifica della documentazione sarà conclusa sulla base dei documenti agli atti.

7. Le specifiche modalità di gestione delle richieste di variazione saranno dettagliate in Linee Guida di attuazione disponibili sui siti istituzionali del Gestore (www.finlombarda.it), sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea <https://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ue-politica-coesione-2021-2027/bandi#> nonché sul sito di Open Innovation (www.openinnovation.regione.lombardia.it/).

D.4 Ispezioni e controlli

1. I funzionari comunitari, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei Progetti al fine di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal bando nonché la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) e delle informazioni prodotte.

D.5 Monitoraggio dei risultati

1. I Soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti da Regione Lombardia, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 2021/1060, per effettuare il monitoraggio dei progetti agevolati.

2. I Soggetti beneficiari sono tenuti altresì a fornire, tramite Sistema Informativo, alcuni dati di monitoraggio, richiesti in sede di adesione e, in caso di avvenuta concessione, di stipula del contratto di Intervento Finanziario e in fase di richiesta di erogazione saldo, finalizzati esclusivamente a verificare l'avanzamento realizzativo del Progetto.

3. Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, gli indicatori sono i seguenti:

- il numero di Soggetti beneficiari che ricevono un sostegno;
- il numero di investimenti privati abbinati al sostegno pubblico;
- il numero di Soggetti beneficiari che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi;
- il numero di brevetti eventualmente depositati connessi al Progetto di R&S&I ammesso e realizzato.

4. In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (articolo 7 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e articolo 32, co. 2 bis, lettera g, della L.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di *customer satisfaction*, sia nella fase di "adesione" che di "rendicontazione". Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.6 Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del Procedimento per le attività di selezione e concessione, che intervengono prima dell'erogazione degli interventi ammessi all'Agevolazione, è il Dirigente pro tempore della Struttura

Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico della Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione.

2. Il Responsabile del Procedimento di verifica documentale e di liquidazione della spesa è il Dirigente pro tempore della Struttura Responsabile Assistenza Tecnica e Gestione delle Fasi di Spesa Asse I FESR della Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione.

D.7 Trattamento dati personali

1. In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento (UE) n. 679/2016 e D.Lgs. 101/2018), si rimanda all'allegato D.13.b "Informativa sul trattamento dei dati personali", parte integrante e sostanziale del presente bando.

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

1. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati viene pubblicata sul BURL, sul Portale Bandi Online (<http://www.bandiregione.lombardia.it>), sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea <https://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ue-politica-coesione-2021-2027/bandi#>, nonché sulla piattaforma Open Innovation (<http://www.openinnovation.regione.lombardia.it>).

2. Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta al seguente link ed al seguente indirizzo di posta elettronica:

- [www.openinnovation.regione.lombardia.it/Ricerca & Innova](http://www.openinnovation.regione.lombardia.it/Ricerca%20&%20Innova) per quesiti attinenti alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione al bando ed alla fase di istruttoria ai fini dell'ammissione;
- ricercainnova@finlombarda.it per quesiti attinenti le fasi successive alla concessioni dell'Agevolazione.

3. Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi online scrivere alla casella mail bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi: dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per questioni di ordine tecnico

Dalle ore 8.30 alle ore 17:00 per richieste di assistenza tecnica.

4. Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della Legge regionale 01 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

TITOLO	Ricerca & Innova
DI COSA SI TRATTA	Sostenere gli investimenti in ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione di processo (anche digitale) da parte delle PMI lombarde al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e digitale delle imprese attraverso la progettazione, la sperimentazione e l'adozione di innovazioni (di prodotto e/o di processo) dei processi produttivi aziendali nelle aree strategiche di Regione Lombardia, in

	grado di mantenere e migliorare la competitività del tessuto imprenditoriale lombardo
CHI PUÒ PARTECIPARE	PMI (ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.) con sede operativa in Lombardia, già costituite, iscritte e attive al Registro delle imprese con almeno due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando
DOTAZIONE FINANZIARIA	Euro 27.197.000,00
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	<p>Intervento Finanziario composto da una quota a titolo di Finanziamento a tasso zero e una quota a titolo di Contributo. L'Intervento Finanziario viene concesso fino al 100% delle spese ammissibili di cui</p> <p>a) il 70% sotto forma di Finanziamento e il restante 30% sotto forma di Contributo;</p> <p>b) il 65% sotto forma di Finanziamento e il restante 35% sotto forma di Contributo per i progetti presentati da Start Up Innovative di cui al D.L. n. 179/2012 da PMI innovative di cui al D.L. n. 3/2015 o PMI che siano state oggetto di operazioni di investimento da parte di fondi di investimento (quali operatori di venture capital o private equity) nei 18 mesi precedenti la domanda di partecipazione al bando;</p> <p>c) il 60% sotto forma di Finanziamento e il restante 40% sotto forma di contributo per i progetti "Green" intesi come progetti afferenti alle priorità della Strategia di Specializzazione Intelligente S3 che concorrono agli obiettivi del New Green Deal Europeo così come riportati nell'allegato D.13.a al bando.</p>
REGIME DI AIUTO DI STATO	<p>Le agevolazioni alla ricerca, sviluppo e innovazione sono concesse secondo il Regolamento Generale di esenzione (UE) n. 651/2014 e s.m.i. ai sensi degli artt. da 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 nonché ai sensi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'art. 25 comma 2 lettere b) e c), comma 3 lettere a), b), d) ed e), comma 5 lettere b) e c) e comma 6 lettere a) e b) ii; • l'art. 29 comma 3 lettere a), b), c), d) e comma 4. <p>Le agevolazioni previste sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis" nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalle rispettive regolamentazioni di riferimento.</p> <p>Nel rispetto dell'art. 1, comma 5 del Reg. UE n. 651/2014 la misura non limita la possibilità per i beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.</p>

		L'agevolazione può concorrere fino al 100% delle spese ammissibili nei limiti stabiliti dall'art. 25 comma 2 lettere b) e c), comma 3 lettere a), b), d) ed e), comma 5 lettere b) e c) e dall'art. 29 comma 3 lettere a), b), c), d) e comma 4 del Regolamento Generale in esenzione (UE) n. 651/2014 e comunque non potrà essere superiore a Euro 1.000.000,00.
PROCEDURA SELEZIONE	DI	La tipologia di procedura utilizzata è "Valutativa a sportello": le domande sono valutate in ordine cronologico di presentazione e sono oggetto prima di verifica del rispetto dei requisiti di ammissibilità (formali e soggettivi) e poi di un'istruttoria di merito composta da una valutazione tecnica e da una valutazione economico-finanziaria.
DATA APERTURA		14:00 del 25 gennaio 2023
DATA CHIUSURA		Fino all'esaurimento delle risorse dopo l'apertura dello sportello e comunque entro e non oltre le ore 14:00 del 31 dicembre 2024
COME PARTECIPARE		La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata, pena la non ricevibilità, dal Soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo di Bandi Online disponibile all'indirizzo: www.bandiregione.lombardia.it . Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda viene considerata esclusivamente la data e l'ora di avvenuta protocollazione elettronica tramite il sistema Bandi Online come indicato nel bando.
CONTATTI		Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi Online scrivere ad Aria S.p.A. alla casella mail bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi: dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per questioni di ordine tecnico dalle ore 8.30 alle ore 17:00 per richieste di assistenza tecnica. Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta a Regione Lombardia al seguente link www.openinnovation.regione.lombardia.it/Ricerca & Innova per quesiti attinenti alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione al bando ed alla fase di istruttoria ai fini dell'ammissione; a Finlombarda S.p.A. al seguente indirizzo di posta elettronica ricercainnova@finlombarda.it per quesiti attinenti le fasi successive alla concessioni dell'Agevolazione.

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.9 Diritto di accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e dalla Legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 “Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria”.

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate dalla Regione Lombardia. L'interessata/o può accedere ai dati in possesso dell'amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

2. Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta al Responsabile del Procedimento: Regione Lombardia - Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione – Piazza Città di Lombardia, 1 20124 Milano indirizzo PEC: ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it .

3. La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a € 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50 euro.

D.10 Clausola Antitruffa

Regione Lombardia non ha autorizzato alcun rappresentante/agente a contattare direttamente potenziali beneficiari allo scopo di fare da tramite e di richiedere denaro in relazione alle procedure del presente bando.

D.11 Definizioni e glossario

1. Ai fini del presente atto si intende per:

- c) “Agevolazione” o “Intervento finanziario”: l'agevolazione composta da una quota a titolo di Finanziamento ed una quota a titolo di Contributo concessa ed erogata ai sensi del presente bando;
- d) “Avvio del progetto”: la data relativa alla prima ora di lavoro effettivamente svolta dal personale assegnato al Progetto di R&S&I ammesso come risultante dai timesheet compilati e caricati su Bandi Online in fase di richiesta di erogazione della tranche a saldo;
- e) “Bandi Online” o “Sistema Informativo”: la piattaforma informativa di Regione Lombardia per la gestione operativa del presente bando, accessibile all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it;

- f) “Contributo”: la quota di Intervento Finanziario concessa ed erogata a titolo di contributo in conto capitale determinato nei limiti dei parametri di cui all’art. B.1.b del bando;
- g) “DNSH”: acronimo di “*Do No Significant Harm*” (non arrecare un danno significativo), principio sancito dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060, il quale sottolinea che “*Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all’articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell’accordo di Parigi e del principio “non arrecare un danno significativo”*”: nella fattispecie le indicazioni relative agli impatti in termini di DNSH sono contenuti per ciascuna azione del PR 2021-2027 nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR 2021-2027 medesimo;
- h) “Equivalente sovvenzione lordo o ESL”: il valore attualizzato dell’aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato dei costi agevolabili; per la componente di Contributo, l’ESL viene determinato sulla base dell’importo nominale di Contributo concesso; per la componente di Finanziamento, l’ESL viene determinato sulla base del differenziale attualizzato (utilizzando il tasso di riferimento vigente alla stessa data fissato dalla Commissione europea, pubblicato su https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html) tra le rate di ammortamento calcolate applicando il tasso di riferimento di mercato vigente al momento della concessione (sulla base della Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) e del tasso di riferimento vigente fissato dalla Commissione) e quelle calcolate applicando il tasso agevolato di cui al presente bando;
- i) “Finanziamento”: la quota di Intervento Finanziario concessa ed erogata a titolo di finanziamento a tasso zero;
- j) “Finlombarda” o “Soggetto gestore” o “Gestore”: Finlombarda S.p.A. (www.finlombarda.it) la società finanziaria del sistema regionale che svolgerà la funzione di soggetto gestore del Fondo Ricerca & Innova, sulla base di uno specifico incarico (Accordo di Finanziamento) da parte della Direzione Generale di riferimento in raccordo con l’Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027;
- k) “Fondo Ricerca & Innova”: il fondo istituito con L.r. n. 9/2022 a valere sul quale opera il presente bando;
- l) “Garanzia”: la garanzia ai sensi dell’articolo C.3.d del bando a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di Intervento Finanziario, come previsto dalla D.G.R. n. 7269/2022 ed eventuali s.m.i.; essa si configura come garanzia a scalare, in quanto viene ridotta proporzionalmente in corrispondenza dei rimborsi effettuati dal Soggetto beneficiario in conformità al piano di ammortamento per la quota di Intervento Finanziario concessa a titolo di Finanziamento;
- m) “Impresa in difficoltà”: l’impresa che, ai sensi dell’articolo 2 comma 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
- i. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà

luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE34 e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;

- ii. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
 - iii. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - iv. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
 - v. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
 - il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.
- n) "Innovazione di processo": l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati; il bando prevede che tra le attività di innovazione di processo siano ricomprese anche attività di trasformazione digitale quali - ad esempio - advanced manufacturing solutions, additive manufacturing, realtà aumentata, simulation, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data;
- o) "PMI": le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i.;
- p) "Progetto": il progetto di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e di innovazione di processo (anche digitale) relativo alle macrotematiche della Strategia di Specializzazione Intelligente di Regione Lombardia (S3) di cui all'articolo B.2.a, per il quale si richiede l'Intervento Finanziario;
- q) "Ricerca industriale": la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini

della convalida di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla definizione di “Sviluppo sperimentale”;

- r) “Sede operativa”: qualsiasi unità locale, con sede in Regione Lombardia, in cui la PMI svolga un’attività produttiva o un’offerta di servizi e nella quale viene realizzato il Progetto di cui all’articolo B.2 del presente bando; a tale sede devono afferire le spese sostenute per la realizzazione del Progetto nel rispetto dei requisiti di ammissibilità della spesa di cui al presente bando; le Agevolazioni non vengono erogate ai Soggetti beneficiari che non rispettano, in fase di stipula del contratto di Intervento Finanziario, il requisito della sede operativa sul territorio regionale.
- s) “Soggetto beneficiario”: il soggetto destinatario dell’Intervento Finanziario concesso a valere del presente bando, ossia la PMI che, a seguito della presentazione di un Progetto di ricerca, sviluppo e innovazione viene ammessa all’Intervento Finanziario medesimo;
- t) “Spesa effettivamente sostenuta”: la spesa sostenuta e giustificata dalle ore rendicontabili per le spese del personale facente parte del team di Progetto;
- u) “Sviluppo sperimentale”: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
- v) “Termine di realizzazione del progetto”: la data di conclusione del Progetto corrispondente alla data relativa all’ultima ora di lavoro effettivamente svolta dal personale dedicato al Progetto di R&S&I ammesso, come risultante dai timesheet compilati dal personale attribuito al Progetto e caricati a sistema in fase di rendicontazione; in ogni caso tale data deve rientrare nei termini massimi previsti per la realizzazione del Progetto di cui all’articolo B.2.b del presente bando.
- w) “TUB”: il Testo Unico Bancario di cui al D. Lgs. n. 385 del 1993 e s.m.i.;
- x) “Valore della produzione”: valore massimo del Valore della produzione realizzato negli ultimi 3 bilanci depositati; per i soggetti che non depositano il bilancio – ad es. società di persone e ditte individuali – si utilizzerà il maggiore valore della voce “Totale componenti positivi” valorizzata al Quadro IP o equivalente (ad es. Quadro RF o Quadro RG) nelle ultime 3 dichiarazioni fiscali; qualora un soggetto richiedente non disponesse di 3 esercizi contabilmente chiusi, il calcolo del Valore della produzione potrà essere effettuato sulla base degli ultimi 2 esercizi contabilmente chiusi.

2. Ove non diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno nel presente bando il significato loro attribuito nelle seguenti definizioni, restando inteso che quelle al plurale sono applicabili al relativo termine al singolare e viceversa; inoltre, i termini che denotano un genere includono l’altro genere, salvo che il contesto o l’interpretazione indichino il contrario.

D.12 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche	Riferimenti
Presentazione della domanda su Bandi Online	Apertura: ore 14:00 del 25 gennaio 2023 Chiusura: sino ad esaurimento della dotazione finanziaria e comunque entro e non oltre le ore 14:00 del 31 dicembre 2024	www.bandiregione.lombardia.it
Esito della valutazione delle domande presentate (provvedimento di concessione o non concessione)	Entro 120 giorni solari dalla presentazione della domanda di partecipazione al bando	
Durata dei Progetti	18 mesi dalla pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione, salvo proroga sino a 6 mesi	
Trasmissione documentazione per la stipula dei contratti	Entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione e comunque entro e non oltre 180 giorni pena la decadenza del Soggetto beneficiario dall'Intervento finanziario concesso	
Stipula dei contratti di Finanziamento	Successivamente alla trasmissione della documentazione completa per la stipula del contratto di Intervento Finanziario	
Erogazione anticipo Finanziamento (il 70% della quota di Intervento Finanziario a titolo di Finanziamento)	Successivamente alla stipula del contratto di Intervento Finanziario	
Presentazione della rendicontazione delle spese	Entro 60 giorni dal termine ultimo per la realizzazione del Progetto e comunque entro e non oltre 180 giorni pena la decadenza del Soggetto beneficiario dall'Intervento Finanziario concesso	www.bandiregione.lombardia.it
Verifica della rendicontazione delle spese ed erogazione del saldo dell'Intervento Finanziario	Entro 60 giorni dalla acquisizione completa della documentazione	

D.13 Allegati

ALLEGATO D.13.a - Priorità S3 che concorrono agli obiettivi del New Green Deal Europeo

ECOSISTEMA	COD	MACROTEMATICA	COD	PRIORITÀ
MANIFATTURA AVANZATA	MT11	Produzione climaticamente neutra, circolare e digitalizzata	MT11.2	Sviluppo delle tecnologie, materiali e metodi innovativi per la gestione dinamica di prodotto, processo, sistemi, dalla fase di design, alla produzione fino all'end of life per incrementare la sostenibilità ambientale e la circolarità dei processi produttivi in particolare nell'industria pesante (siderurgia, cemento, chimica, etc.)
SMART MOBILITY E ARCHITECTURE	MT11	Produzione climaticamente neutra, circolare e digitalizzata	MT11.3	Sviluppo di tecnologie e filiere per la produzione, la de-produzione e il riuso di componenti dei veicoli/velivoli del futuro in una logica di economia circolare o di minimizzazione dell'impatto ambientale
SOSTENIBILITÀ	MT14	Tecnologie digitali ed emergenti per la competitività e rispondenti al Green Deal	MT14.10	Sviluppo e implementazione di infrastrutture e tecnologie abilitanti per lo sviluppo della filiera dell'idrogeno e sviluppo di un Hydrogen valley per la mobilità
NUTRIZIONE	MT17	Sviluppo di soluzioni intersettoriali per la transizione climatica	MT17.1	Sviluppare tecnologie e sistemi innovativi (anche produttivi) per la riduzione delle emissioni (ad esempio ammoniaca, metano) prodotte dalle attività agricole e zootecniche e per il benessere degli animali da allevamento
SOSTENIBILITÀ	MT17	Sviluppo di soluzioni intersettoriali per la transizione climatica	MT17.2	Sviluppo di iniziative di simbiosi industriale, cross-filiera e cross-settoriali, che promuovano l'interazione tra diversi asset industriali con l'obiettivo di massimizzare il riutilizzo delle risorse e della CO2 allo scopo di facilitare il raggiungimento della neutralità nelle emissioni di anidride carbonica.

MANIFATTURA AVANZATA	MT17	Sviluppo di soluzioni intersettoriali per la transizione climatica	MT17.3	Sviluppo di sistemi e soluzioni industriali per l'economia circolare dalla progettazione alla fine vita utile del prodotto (es. eco-design, riciclo, remanufacturing, sorting, disassemblaggio testing, logistica inversa, valorizzazione dei residui industriali in ottica di simbiosi industriale)
SOSTENIBILITÀ	MT18	Approvvigionamento energetico sostenibile, sicuro e competitivo	MT18.1	Tecnologie e impianti avanzati ed innovativi per una produzione efficiente di biometano per facilitare la distribuzione e l'elevata penetrazione nei sistemi energetici e di trasporto
SOSTENIBILITÀ	MT18	Approvvigionamento energetico sostenibile, sicuro e competitivo	MT18.2	Soluzioni innovative, integrate su piattaforme digitali volte ad implementare la simbiosi industriale energetica, per promuovere lo sviluppo di sistemi multi-energy, favorendo la flessibilità alla rete elettrica a basso costo e consentendo una maggiore penetrazione di fonti rinnovabili
SOSTENIBILITÀ	MT19	Uso dell'energia efficiente, sostenibile e inclusivo	MT19.1	Sistemi e tecnologie innovative per la progettazione e la realizzazione di interventi integrati tra industria, ricerca e PA nell'ambito delle Smart Grid per una gestione efficiente dei flussi energetici da parte dei consumatori finali
SOSTENIBILITÀ	MT19	Uso dell'energia efficiente, sostenibile e inclusivo	MT19.2	Edilizia sostenibile a energia quasi zero, con particolare attenzione alla ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente e alla produzione di materiali innovativi per l'edilizia come ad es. materiali a contenuto di carbonio di origine vegetale
SOSTENIBILITÀ	MT19	Uso dell'energia efficiente, sostenibile e inclusivo	MT19.3	Sostenere le filiere che sviluppano dispositivi e sistemi innovativi per il potenziamento e la digitalizzazione della rete elettrica di distribuzione al fine di abilitare la connessione di un maggior numero di impianti FER e favorire l'elettrificazione sicura e resiliente dei consumi

SMART MOBILITY E ARCHITECTURE	MT20	Soluzioni pulite e competitive per il trasporto	MT20.1	Veicoli/velivoli innovativi, per passeggeri e merci, per una mobilità sempre più "smart", sostenibile e sicura, con riferimento allo sviluppo di veicoli/velivoli elettrificati (ibridi ed elettrici), nuovi materiali, componenti (batterie e fuel cell) e allo sviluppo di nuovi sistemi di trazione/propulsione (anche ibridi) a metano/biometano, biocombustibili, e-fuels ed idrogeno, con relative piattaforme, impianti ed infrastrutture
SOSTENIBILITÀ	MT22	Biodiversità e servizi ecosistemici	MT22.2	Sviluppo di tecnologie di mitigazione (processi produttivi, trasporti, agricoltura, produzione di energia) in un approccio integrato alla gestione e pianificazione della qualità dell'aria e il contenimento delle emissioni di GHG e del rumore nell'ottica di sostenibilità e di protezione della natura e della biodiversità
SOSTENIBILITÀ	MT24	Economia circolare e settori della bioeconomia	MT24.2	Nuove tecnologie finalizzate al recupero di prodotti, sottoprodotti, scarti per produrre materie prime seconde e favorire l'uso di materiali riciclati e recuperati nelle filiere industriali
SOSTENIBILITÀ	MT24	Economia circolare e settori della bioeconomia	MT24.3	Sviluppo di biomateriali, materiali eco compatibili/biodegradabili, derivanti da processi di economia circolare e bioeconomia, che promuovano sinergie tra filiere e comparti produttivi diversi
SOSTENIBILITÀ	MT25	Ambiente pulito e zero inquinamento	MT25.1	Tecnologie integrate a sostegno della pianificazione, gestione e monitoraggio delle acque, attraverso l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale, per un più efficiente uso delle risorse idriche
SOSTENIBILITÀ	MT25	Ambiente pulito e zero inquinamento	MT25.2	Tecnologie e strumenti per il trattamento delle acque reflue e potabili



Regione Lombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

BANDO RICERCA & INNOVA

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei dati è Regione Lombardia nella persona del Presidente pro-tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali (dati anagrafici) quali: nome, cognome, Luogo e data di nascita, Residenza telefono, email, qualifica professionale e curriculum vitae necessari per gli adempimenti previsti per legge, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6 par. fo 1 lett. e) del Regolamento UE 2016/679.

I riferimenti che costituiscono la base di liceità del trattamento sono la LR n. 29/2016 e DGR n. 7151 del 17/10/2022. I dati personali saranno utilizzati nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa: adempimenti connessi al procedimento amministrativo per la valutazione e l'analisi dei progetti presentati sulla misura Ricerca & Innova; per la successiva fase di erogazione del beneficio economico nonché ai fini delle attività ispettive e di controllo. I suoi dati saranno trattati ai sensi dell'art. 6 par. fo 1 lett. e) del Regolamento UE 2016/679.

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di eventuale rifiuto

Il conferimento dei Suoi dati personali, è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui: INPS, INAIL e CAMERA DI COMMERCIO.

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

Inoltre, i Suoi dati personali, vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato come responsabile del trattamento:

ARIA S.p.A. con sede in via T. Taramelli 26 – Milano, quale gestore della piattaforma Bandi On Line per la finalità di raccolta strutturata delle informazioni afferenti il procedimento;

FINLOMBARDA S.p.A. in qualità di responsabile del trattamento dati nominata dal titolare per la gestione della misura “bando Ricerca&Innova”.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione dei dati

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di 10 anni al fine di consentire i necessari controlli, monitorare e valutare la misura anche in chiave di successiva programmazione.

8. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

Diritto di accesso (art. 15)

Diritto alla rettifica (art. 16)

Diritto alla cancellazione (art. 17)

Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)

Diritto alla portabilità (art. 20)

Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)

Il Titolare potrà essere contattato al seguente indirizzo: ricercainnovazione@regione.lombardia.it

8. Reclamo all'Autorità di controllo

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

9. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

10. Modifiche

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: 05/12/2022

ALLEGATO D.13.c - Firma Digitale o Elettronica

Il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ha sancito il mutuo riconoscimento delle firme digitali europee. Il Regolamento (articolo 25, 3), conferma che "Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri". La firma elettronica qualificata, definita come una "una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche", corrisponde alla firma digitale italiana. A decorrere dal 1° luglio 2016 con la piena efficacia del Regolamento eIDAS (n. 910/2014) diviene obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni che accettano firme digitali (o qualificate) accettare tutti i formati definiti nella DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1506 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2015.

Inoltre

1. EIDAS disciplina ancora la Firma Elettronica Avanzata. In particolare, l'art. 26 del Regolamento Europeo 910/2014 indica "Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:
 - a) è connessa unicamente al firmatario;
 - b) è idonea a identificare il firmatario;
 - c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
 - d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.
2. Il CAD continua a riconoscere il valore della Firma Elettronica Avanzata nell'art.21 comma 2 "Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile".
3. Il DPCM del 22 febbraio 2013 è ancora in vigore e all'art. 61 comma 2 recita: "L'utilizzo della Carta d'Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d'identità dei pubblici dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del codice."

Nei bandi in emanazione dal 1° gennaio 2017 devono essere richiamate le norme previste dal Regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto concerne la firma elettronica dei documenti prodotti.

ALLEGATO D.13.d – Istruzioni antimafia

- Il Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i.) impone alle Pubbliche Amministrazioni di acquisire la documentazione antimafia (comunicazione e informazione antimafia) prima di adottare provvedimenti di erogazione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia superiore ai 150.000 euro (artt. 83, c. 3, lett. e) e 91, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 159/2011, come mod. dalla l. n. 27/2020).
 - Ai fini del rilascio della certificazione antimafia mediante consultazione della banca dati nazionale unica, il soggetto interessato è tenuto a presentare:
 - la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA;
 - la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89 del d.lgs. n. 159/2011 per tutti i soggetti elencati all'art. 85, commi da 1 a 2-quater, del d.lgs. n. 159/2011 e i loro familiari conviventi.
 - Acquisite tali dichiarazioni, Regione Lombardia procede alla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.
 - Fino al 31 dicembre 2021, si procede alla concessione e/o erogazione del contributo in attesa degli esiti delle verifiche antimafia. Qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica, il contributo è corrisposto sotto condizione risolutiva, con vincolo di restituzione laddove le verifiche antimafia diano esito positivo (art. 3, d.l. n. 76/2020, conv. in l. n. 120/2020).
 - Il rilascio del contributo è condizionato all'acquisizione di idonee forme di garanzia per il recupero delle somme che dovessero risultare successivamente come illegittimamente percepite.
- La documentazione antimafia è richiesta per tutte le attività organizzate in forma di impresa. Ai fini antimafia, il requisito dell'imprenditorialità (sia essa commerciale o anche socia-le) ricorre quando una determinata attività sia condotta:
- a) anche con metodo esclusivamente economico, cioè finalizzato a coprire solo i costi di gestione;
 - b) in maniera non occasionale, con la precisazione che vanno considerati come non occasionali anche le attività a carattere stagionale;
 - c) con un minimo di organizzazione dei fattori produttivi diversi dal lavoro personale o di quello dei propri familiari.

Tempi di presentazione della documentazione antimafia

La verifica antimafia è presupposto della concessione del contributo (art. 83, d.lgs. n. 159/2011). La verifica è effettuata nella fase di concessione del finanziamento nonché in fase di erogazione, laddove quest'ultima intervenga oltre il periodo di validità della documentazione acquisita in sede di concessione.

Nel caso di contributi erogati in tranches pluriennali, la documentazione antimafia è acquisita per i pagamenti di rate successiva alla prima, qualora questi ultimi siano subordinati alla preventiva verifica di determinate condizioni o presupposti e non possano essere considerati meramente esecutivi del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento.

Schema controlli antimafia

I controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni

Art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 *(vedi nota a margine sugli ulteriori controlli)	
Impresa individuale	<p>Titolare dell'impresa</p> <p>direttore tecnico (se previsto)</p> <p>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</p>
	<p>membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti)</p> <p>3.m familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2</p>
Società di capitali o cooperative	<p>Legale rappresentante</p> <p>Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)</p> <p>direttore tecnico (se previsto)</p> <p>membri del collegio sindacale</p> <p>socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)</p> <p>socio (in caso di società unipersonale)</p> <p>membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001;</p> <p>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7</p>
Società semplice e in nome collettivo	<p>tutti i soci</p> <p>direttore tecnico (se previsto)</p> <p>membri del collegio sindacale (se previsti)</p> <p>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3</p>
Società in accomandita semplice	<p>soci accomandatari</p> <p>direttore tecnico (se previsto)</p> <p>membri del collegio sindacale (se previsti)</p> <p>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3</p>
Società estere con sede secondaria in Italia	<p>coloro che le rappresentano stabilmente in Italia</p> <p>direttore tecnico (se previsto)</p> <p>membri del collegio sindacale (se previsti)</p> <p>familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3</p>
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	<p>Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza o direzione dell'impresa</p> <p>familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1</p>
Società di persone (oltre a quanto espressamente previsto)	<p>Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata</p> <p>Direttore tecnico (se previsto)</p>

per le società in nome collettivo e accomandita semplice)	membri del collegio sindacale (se previsti) familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna	legale rappresentante componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)** direttore tecnico (se previsto) membri del collegio sindacale (se previsti)** ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi euro-pei di interesse economico	legale rappresentante eventuali componenti dell'organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)** direttore tecnico (se previsto) imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell' organo di amministrazione)** membri del collegio sindacale (se previsti)** familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Raggruppamenti temporanei di imprese	tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società direttore tecnico (se previsto) membri del collegio sindacale (se previsti)** familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) <u>concessionarie nel settore dei giochi pubblici</u>	Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione anti-mafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società sociale, alle persone fisiche che, direttamente o indiretta-

Legenda:

***Ulteriori controlli:** si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui procuratori e sui procuratori speciali (che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione per i quali sia richiesta la documentazione antimafia e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi) nonché, nei casi contemplati dall'art. 2477 del c.c., sul sindaco, nonché sui soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 8 giugno 2011, n. 231.

****Per componenti del consiglio di amministrazione** si intendono: presidente del C.d.A., Amministratore Delegato, Consiglieri.

***** Per sindaci** si intendono sia quelli effettivi che supplenti.

Concetto di “familiari conviventi”

Per quanto concerne la nozione di “familiari conviventi”, si precisa che per essi si intende “chiunque conviva” con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenne.

Concetto di “socio di maggioranza”

Per socio di maggioranza si intende la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza, anche in-diretta, relativa delle quote o azioni della società interessata.

Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

La documentazione dovrà, invece, essere prodotta, tuttavia, nel caso in cui i due soci (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale o nel caso in cui uno dei tre soci sia titolare del 50% delle quote o azioni.